



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Città metropolitana
di Roma Capitale

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 2- COMPONENTE 4- INVESTIMENTO 3.1 “TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL VERDE URBANO ED EXTRAURBANO” ANNUALITA' 2023-2024

Obiettivo T4 – 2024: Entro il 10 dicembre 2024 completamento
delle azioni di messa a dimora di alberi e arbusti nelle città metropolitane.

PROCEDURA DI GARA APERTA AI SENSI DEGLI ARTT. 54 E 60
DEL D.LGS. N. 50/2016, DA REALIZZARSI MEDIANTE
PIATTAFORMA TELEMATICA PER LA CONCLUSIONE DI
ACCORDI QUADRO CON PIU' OPERATORI ECONOMICI PER
L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE,
DIREZIONE

CAPITOLATO D'ONERI

Stazione Unica Appaltante della Città metropolitana di Roma Capitale

Dipartimento V “Appalti e contratti”
Servizio 1 “S.U.A. – Procedure ad evidenza pubblica
per affidamento lavori, servizi e forniture”
Unità Operativa “LL.PP. Viabilità, Servizi e Forniture”

Viale Giorgio Ribotta, 41/43 - 00144 Roma

Dipartimento VII
“Attuazione del PNRR, fondi europei, supporto
ai Comuni per lo sviluppo economico/sociale,
formazione professionale”

Viale Giorgio Ribotta, 41/43 - 00144 Roma

Sommario

PREMESSA	2
ACRONIMI E DEFINIZIONI.....	2
A. Richiami alla DISCIPLINA DELL'AVVISO	7
Interventi finanziabili.....	7
Requisiti di ammissibilità	8
Durata e termini per la realizzazione degli interventi	9
B. OGGETTO E DISCIPLINA DELL'ACCORDO QUADRO	9
Articolo 1. OGGETTO DELL'APPALTO	9
1.1 Analisi preliminare di fattibilità	12
1.2 Attività di progettazione definitiva	12
1.3 Attività di progettazione esecutiva	13
1.4 Coordinamento della sicurezza per la progettazione dei lavori	15
1.5 Direzione Lavori	15
1.6 Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	17
1.7 Rapporto tra DL e CSE.....	17
Articolo 2. Documentazione compresa nel servizio DL e CSE	17
2.1 Documenti gestiti dalla funzione DL	17
2.2 Documenti in capo al CSE.....	18
Articolo 3. AMMONTARE DELL'APPALTO	18
Articolo 4. DURATA DELL'ACCORDO QUADRO.....	19
Articolo 5. MODALITÀ DI STIPULA DELL'ACCORDO QUADRO, DEI CONTRATTI ATTUATIVI e relative modalita' di esecuzione	19
Articolo 6. INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO D'ONERI.....	22
Articolo 7. DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO	22
Articolo 8. LIQUIDAZIONE DELL'APPALTATORE E ALTRE VICENDE SOGGETTIVE DELL'APPALTATORE	23
Articolo 9. RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E DOMICILIO	23
Articolo 10. CONVENZIONI IN MATERIA DI VALUTA	24
Articolo 11. ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE	24
11.1 Oneri e obblighi specifici a carico dell'OE	26
Articolo 12. GRUPPO DI LAVORO MINIMO.....	27
12.1 AMPLIAMENTO DEL GRUPPO MINIMO DI LAVORO	29
C. DISCIPLINA OPERATIVA DELL'ACCORDO QUADRO	30
Articolo 13. VERIFICA PERIODICA DELL'AVANZAMENTO DELLA PROGETTAZIONE.....	30
Articolo 14. APPROVAZIONE DELLE FASI PROGETTUALI E DURATA MASSIMA DELLE STESSE.....	31
Articolo 15. SOSPENSIONI ORDINATE DAL DEC	31
Articolo 16. SOSPENSIONI ORDINATE DAL RUP	32
Articolo 17. PENALI.....	32
Articolo 18. ANTICIPAZIONE DEL PREZZO	33
Articolo 19. PAGAMENTI.....	34
19.1 FORMALITA' E ADEMPIMENTI AI QUALI SONO SUBORDINATI I PAGAMENTI.....	35
19.2 RITARDI NEI PAGAMENTI	36
Articolo 20. TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI.....	37

Articolo 21.	REVISIONE PREZZI E ADEGUAMENTO DEL CORRISPETTIVO	38
Articolo 22.	CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI	38
Articolo 23.	GARANZIA DEFINITIVA	38
Articolo 24.	OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL'APPALTATORE	39
Articolo 25.	SUBAPPALTO	40
25.1	RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO	42
25.2	PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI	42
Articolo 26.	ACCORDO BONARIO	43
Articolo 27.	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	43
Articolo 28.	DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA' CONTRIBUTIVA.....	43
Articolo 29.	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – ESECUZIONE D'UFFICIO	44
Articolo 30.	ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI	46
Articolo 31.	ATTIVITÀ DI VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE.....	47
Articolo 32.	DISCIPLINA ANTIMAFIA.....	47
Articolo 33.	PROPRIETÀ DEL PROGETTO	47
Articolo 34.	OBBLIGO DI RISERVATEZZA E TUTELA DEI DATI	48
Articolo 35.	PROCOTOLLO DI LEGALITA'	48
Articolo 36.	SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE	48

PREMESSA

La Stazione Appaltante intende affidare, ai sensi del Decreto Legislativo n. 50/2016 e successive integrazioni e modifiche, i servizi tecnici di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione di progetti di Forestazione Urbana Periurbana ed Extraurbana nella Città Metropolitana di Roma Capitale come previsto dal PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 3.1 "TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL VERDE URBANO ED EXTRAURBANO" di cui all'Avviso pubblico del 2 maggio 2023, sopra richiamato. L'Appalto è finalizzato a identificare i soggetti atti a definire i progetti di fattibilità tecnico economica, la progettazione definitiva e quella esecutiva per i servizi in oggetto al fine di:

- a) preservare e valorizzare la naturalità diffusa, la biodiversità e i processi ecologici legati a ecosistemi pienamente funzionali e resilienti;
- b) contribuire alla riduzione dell'inquinamento atmosferico e alla rimozione del particolato nelle aree metropolitane, aiutando così a proteggere la salute umana;
- c) contribuire a ridurre le procedure di infrazione della qualità dell'aria;
- d) recuperare i paesaggi antropizzati valorizzando le periferie e le connessioni ecologiche con le aree interne rurali (corridoi ecologici, reti ecologiche territoriali) e il sistema delle aree protette;
- e) frenare il consumo di suolo e ripristinare i suoli utili.

degli spazi ricadenti nella competenza della Città metropolitana di Roma Capitale.

Gli obiettivi e tutte le specifiche dell'Avviso sono visionabili al link <https://www.mase.gov.it/pagina/avviso-pubblico-la-presentazione-di-proposte-di-intervento-di-forestazione-urbana-periurbana> e fanno parte integrante del presente Accordo Quadro.

ACRONIMI E DEFINIZIONI

Tutti i termini definiti, contenuti nel presente documento, avranno lo stesso significato ad essi attribuiti nell'ambito del Contratto. Di seguito si riportano gli acronimi e le definizioni impiegate nel testo.

Acronimi e definizioni	
AQ o Appalto	Accordo Quadro multi operatore, ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. 50/2016, al quale si riferiscono i Servizi e le prescrizioni stabilite nel presente Capitolato
CA	Contratto Attuativo, stipulato durante il corso di validità dell'AQ, entro i limiti della somma complessiva indicata nel bando e sulla base del ribasso formulato nella procedura di selezione.
Servizi/o Prestazione/i	Attività oggetto dell'AQ e dei singoli CA
GNC	Giorni Naturali e Consecutivi
SA/CMRC	Stazione Unica Appaltante della Città metropolitana di Roma Capitale
OE	Soggetto/i aggiudicatario/i dell'appalto di servizi
Offerta Economica	Offerta economica presentata dall'Aggiudicatario/dagli Aggiudicatari in fase di gara
Offerta Tecnica	Offerta tecnica presentata dall'Aggiudicatario/dagli Aggiudicatari in fase di gara che costituisce impegno contrattuale e indicante le migliorie apportate alle indicazioni minime riportate nel presente documento

Acronimi e definizioni	
RUP	Responsabile Unico del Procedimento. Le funzioni ed i compiti attribuiti ai RUP sono stabiliti dal Codice
DEC	Direttore dell'Esecuzione del Contratto. Il soggetto individuato dalla SA nei casi previsti dall'art. 10 della Linea guida 3 ANAC, responsabile del conseguimento degli obiettivi qualitativi ed economici relativi allo svolgimento delle attività previste dal rispettivo AQ dal DM 49/2018 e dai relativi CA. Ove non nominato le relative funzioni sono assorbite dal RUP.
APPALTATORE	La parte che assume, con organizzazione di mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro
CAM	Criteri Ambientali Minimi di cui all'articolo 34 del Codice dei Contratti, adottati con D.M. n. 256 del 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica
Codice Antimafia	D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159
Codice dei Contratti	D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.
Codice Privacy	D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Codice dell'Ambiente e dei Beni culturali	D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 D.Lgs 42/2004 del 22 gennaio 2004
Regolamento	d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per quanto ancora in vigore
Avviso	AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE DI INTERVENTO DI FORESTAZIONE URBANA, PERIURBANA ED EXTRAURBANA NELLE CITTÀ METROPOLITANE DA FINANZIARE NELL'AMBITO DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISURA 2 - COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 3.1 "TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL VERDE URBANO ED EXTRAURBANO" ANNUALITA' 2023-2024 pubblicato sul sito https://www.mase.gov.it/pagina/avviso-pubblico-la-presentazione-di-proposte-di-intervento-di-forestazione-urbana-periurbana
D.L.	ufficio di direzione dei lavori, titolare della direzione dei lavori, di cui è responsabile il direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 101 del Codice dei Contratti e del DM 49/2018.
DURC	Documento unico di regolarità contributiva previsto dall'articolo 30 del Codice dei Contratti e dall'articolo 90 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81
DUVRI	documento unico per la valutazione rischi da interferenze (più conosciuto con l'acronimo DU-VRI, a volte DVRI) di cui all'articolo 26 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81

Acronimi e definizioni	
GDPR (General Data Protection Regulation)	Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
Oneri di Sicurezza (anche OS)	oneri per l'attuazione del PSC, relativi ai rischi da interferenza e ai rischi particolari del cantiere oggetto di intervento, di cui all'articolo 16, co. 1, lettera a.2) del Regolamento, all'articolo 23, co. 15 del Codice dei Contratti, nonché all'articolo 26, commi 3, primi quattro periodi, 3-ter e 5, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e al Capo 4 dell'allegato XV allo stesso Decreto
PEC	indica la Posta Elettronica Certificata, sistema di comunicazione in grado di attestare l'invio e l'avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute, conformemente alle disposizioni di cui al D.Lgs. del 7 marzo 2005 n. 82 ed ulteriori norme di attuazione
POS	Piano operativo di sicurezza di cui agli articoli 89, co. 1, lettera h) del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 in conformità all'allegato XV punto 3.2
Progetto definitivo	progetto i cui contenuti sono definiti ai sensi degli articoli 23, co. 7, nonché 23, co. 3, e 216, co. 4, del Codice dei Contratti, e 24, co. 1, del Regolamento;
Progetto esecutivo	progetto i cui contenuti sono definiti ai sensi degli articoli 23, co. 8, nonché 23, co. 3, e 216, co. 4 del Codice dei Contratti, e 33, co. 1, del Regolamento
PSC	Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 in conformità all'allegato XV punto 2;
Parti	Le parti interessate, intendendo con esse SA e OE
DT	Direzione di Tronco
CSA	Il presente Capitolato Speciale d'Appalto/Capitolato d'Oneri, che regola il rapporto tra la SA e l'OE
Disposizioni Normative	Tutte le leggi, regolamenti, disposizioni nonché Circolari e Norme tecniche vigenti in materia di: Lavori, Forniture e Servizi Pubblici – Impianti – Sicurezza – Ambiente – Igiene – Strutture - Tutela della Privacy, Trasparenza e diritto d'Autore – Sicurezza – Tutela dei lavoratori – ed ogni altra riferibile all'AQ e ai contratti di che trattasi, nessuna esclusa
Codice	D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 nella versione vigente alla data di pubblicazione del Bando di gara
Documenti di Gara	Documentazione di gara consistente in Bando, Disciplinare, Schema di Accordo Quadro, CSA, ulteriori allegati messi a disposizione sul sito di gara dalla Stazione Appaltante
SAP	Stato Avanzamento Prestazioni
OdS	Ordine di Servizio
RT	Referente Tecnico come definito all'art. 6.3

Acronimi e definizioni	
PNRR (o Piano)	Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza presentato alla Commissione europea ex art. 18 e seguenti Reg. (UE) 2021/241. Il Piano si articola in 6 Missioni e 16 Componenti, contiene il pacchetto di investimenti e riforme individuato dall'Italia per rispondere alle sfide economiche-sociali derivanti dalla crisi pandemica, contribuire a risolvere le debolezze strutturali dell'economia italiana e accompagnare il Paese su un percorso di transizione ecologica e ambientale
Amministrazioni centrali titolari di interventi PNRR	Ministeri o strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri responsabili dell'attuazione delle riforme e degli investimenti previsti dal PNRR
Autoctona	si dice di una entità tassonomica, come una specie, un genere, una famiglia, di qualsiasi grado non meglio circoscritta e definita (taxon) che si è evoluta nella stessa tipologia di habitat, nella stessa regione o ecoregione.
Biodiversità	la variabilità tra gli organismi viventi degli ecosistemi terrestri, marini e di altro tipo. La biodiversità, secondo la definizione della Convenzione ONU per la Diversità Biologica, include la variabilità su tre livelli: genetico, di specie e di ecosistema
Specie autoctona	specie naturalmente presente in una determinata area fitogeografica nella quale si è originata o è giunta senza l'intervento diretto dell'uomo, la cui distribuzione è definita "areale"
Cabina di regia del PNRR	Organo con poteri di indirizzo politico, impulso e coordinamento generale sull'attuazione degli interventi del PNRR
CUP	è il Codice Unico di Progetto che identifica un progetto d'investimento pubblico e rappresenta lo strumento cardine per il funzionamento del Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici
CIG	Codice identificativo di gara
Forestazione	le attività connesse alla realizzazione dei rimboschimenti
Linee guida per i Soggetti attuatori	documento allegato al Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica tramite il quale il Ministero fornisce ai Soggetti attuatori di progetti finanziati con fondi PNRR, nell'ambito delle misure di competenza, indicazioni operative finalizzate al rispetto degli impegni che gli stessi sono chiamati ad adempiere in materia di gestione finanziaria, monitoraggio, controllo e rendicontazione dei predetti progetti. Il documento descrittivo del Si.Ge.Co. e le Linee guida per i Soggetti attuatori sono pubblicate sulle dedicate pagine del sito web del Ministero
Materiale di propagazione forestale	include i semi destinati alla produzione di postime, il postime e altri materiali di propagazione importanti per scopi forestali, in particolare di quelle specie evidenziate nella direttiva UE sui materiali di riproduzione forestale (direttiva 1999/105/CE del Consiglio)

Acronimi e definizioni	
Milestone	traguardo qualitativo da raggiungere tramite una determinata misura del PNRR (Riforma e/o investimento), che rappresenta un impegno concordato con l'Unione europea o a livello nazionale (es. legislazione adottata, piena operatività dei sistemi IT, ecc.)
Missione	risposta, organizzata secondo macro-obiettivi generali e aree di intervento, rispetto alle sfide economiche-sociali che si intendono affrontare con il PNRR, e articolata in Componenti. Le sei Missioni del Piano rappresentano aree "tematiche" strutturali di intervento (Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura; Rivoluzione verde e transizione ecologica; Infrastrutture per una mobilità sostenibile; Istruzione e ricerca; Inclusione e coesione; Salute)
Misura del PNRR	specifici investimenti e/o riforme previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza realizzati attraverso l'attuazione di interventi/progetti ivi finanziati
NEXT Generation UE	strumento temporaneo per la ripresa varato dall'Europa all'interno del quale si colloca, tra gli altri, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Principio "di non arrecare un danno significativo" (Do No Significant Harm, in breve DNSH)	principio definito all'art. 17 Reg. (UE) 2020/852. Investimenti e riforme del PNRR devono essere conformi a tale principio e verificarlo ai sensi dell'art. 5 del Reg. (UE) 2021/241 e secondo quanto indicato nella scheda 19 dell'"Aggiornamento della guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente" adottata con la circolare n. 33 del 13 ottobre 2022 del Ministero dell'economia e delle finanze.
Sistema ReGiS	sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge n. 178/2020 (legge di bilancio 2021), sviluppato per supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo del PNRR e atto a garantire lo scambio elettronico dei dati tra i diversi soggetti coinvolti nelle governance del Piano
Si.Ge.Co.	Sistema di Gestione e Controllo del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica per le misure PNRR di competenza, adottato il 23 gennaio 2023 con decreto n. 16 del Capo Dipartimento dell'Unità di Missione per il PNRR. Il Si.Ge.Co. descrive la struttura, gli strumenti e le procedure poste in essere dal Ministero per garantire il coordinamento e presidio gestionale dell'attuazione degli interventi PNRR di competenza al fine di assicurare il raggiungimento di milestone e target ad essi associati, nel rispetto del piano di scadenze trimestrali concordato con le istituzioni europee, nonché la tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea come richiamati dal Regolamento finanziario e dal Regolamento (UE) 2021/241. Il Si.Ge.Co. è pubblicato sulle dedicate pagine del sito web del Ministero

A. RICHIAMI ALLA DISCIPLINA DELL'AVVISO

INTERVENTI FINANZIABILI

Sono ammessi a finanziamento progetti finalizzati alla formazione di boschi nei territori della SA presentati in coerenza con il "Piano di forestazione urbana ed extraurbana" di cui all'Allegato 1 dell'Avviso.

Per la classificazione delle Città Metropolitane in urbani, periurbani ed extraurbani, si fa riferimento alla classificazione europea DEGURBA - Degree of Urbanization, Regolamento (UE) 2017/2391 del Parlamento europeo e del Consiglio (Tercet) -, che definisce il grado di urbanizzazione in base al criterio della contiguità geografica e su soglie di densità e di popolazione minima della griglia regolare con celle da un chilometro quadrato associate a tutti i Comuni italiani, in particolare:

- DEGURBA 1: "Città" o "Zone densamente popolate";
- DEGURBA 2: "Piccole città e sobborghi" o "Zone a densità intermedia di popolazione";
- DEGURBA 3: "Zone rurali" o "Zone scarsamente popolate".

In considerazione degli obiettivi dell'Investimento, tra le aree idonee ad ospitare interventi di rimboschimento sono considerate prioritarie:

- a. le aree destinate alla rigenerazione urbana;
- b. le ex aree industriali e commerciali, le aree dismesse prima destinate ad es. alla produzione industriale o ad altre destinazioni d'uso ed ora non più in esercizio, in ogni caso già oggetto di bonifica;
- c. le aree degradate, ad es. discariche e cave, dismesse o parzialmente in uso, aree del demanio militare o poligoni di tiro dismessi, in ogni caso già oggetto di bonifica.
- d. le aree seminaturali e le aree agricole marginali utili per migliorare la connessione ecologica territoriale;
- e. le aree di proprietà lungo i corsi d'acqua, con priorità per le fasce ripariali in recessione e in cattivo stato di conservazione;
- f. le aree forestali, quali individuate dall'art. 4, comma d), del D. Lgs. 3 aprile 2018, n. 34, "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali", temporaneamente prive di copertura arborea e arbustiva a causa di interventi antropici, di danni da avversità biotiche o abiotiche, di eventi accidentali, di incendi o a causa di trasformazioni attuate in assenza o in difformità dalle autorizzazioni previste dalla normativa vigente.

Per le aree boscate percorse da incendio devono essere presentate, in fase di sottomissione della proposta, le autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art. 10 della legge 21 novembre 2000, n. 353, "Legge Quadro in materia di incendi boschivi" dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica per le aree naturali protette statali, o dalla Regione competente negli altri casi.

Il materiale forestale di moltiplicazione da impiegare, come definito dall'articolo 2 del Decreto Legislativo 10 novembre 2003, n. 386, "Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione" e come previsto dal Piano di Forestazione, deve essere costituito da specie autoctone e il suo approvvigionamento da parte delle Città metropolitane deve essere assicurato presso vivaisti che garantiscano la certificazione della provenienza. La certificazione del materiale forestale di moltiplicazione deve avvenire ai sensi del D.Lgs. 10 novembre 2003, n. 386, in attuazione della Direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione, secondo la modulistica di riferimento allegata al presente Avviso che deve essere predisposta per singola specie impiegata. La certificazione è competenza delle Regioni che a loro volta possono delegare vivaisti pubblici e privati. Per la certificazione delle specie arbustive, si può procedere attraverso una autodichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 relativamente al riconoscimento tassonomico e alla provenienza, da parte del vivaio fornitore, pubblico o privato, delegato dalla regione. Qualora,

le specie arbustive rientrano tra gli elenchi di specie regionali certificabili, devono essere certificate ai sensi dello stesso D. Lgs. 10 novembre 2003, n. 386. Per le specie arboree non presenti negli elenchi di specie previste a scala regionale o nazionale si dovrà procedere con l'autocertificazione così come precisato per le specie arbustive.

REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

Ai fini dell'ammissibilità i progetti devono rispettare i seguenti requisiti:

- a. essere realizzati su terreni nella disponibilità giuridica dei Comuni metropolitani o della Città metropolitana;
- b. rispondere alle finalità evidenziate all'art. 1 dell'Avviso e agli obiettivi del Piano di forestazione;
- c. essere coerenti con gli strumenti di pianificazione urbanistica-territoriale, ambientale e paesaggistica dell'area interessata dall'intervento;
- d. prevedere che le piante messe a dimora, per singola area di intervento, facciano riferimento ad almeno 4 specie arboree e 4 specie arbustive, coerenti con la vegetazione naturale potenziale, tenendo in opportuna considerazione l'elenco riportato per ogni Città Metropolitana nel Piano di forestazione. Le specie arbustive non devono superare il 30% del totale;
- e. prevedere un piano di coltivazione di 5 anni basato sulla sostituzione delle fallanze, l'irrigazione ordinaria e straordinaria, la protezione del postime, lo sfalcio e il taglio della flora spontanea che potrebbe rallentare la crescita degli alberi e degli arbusti, l'eradicazione delle piante alloctone e i trattamenti necessari per garantire l'attecchimento e lo sviluppo delle piante messe a dimora. A tal fine, per le spese riferite alle annualità successive al 2026, sarà possibile utilizzare lo strumento della garanzia fidejussoria, che dovrà essere necessariamente a carico delle imprese esecutrici;
- f. al fine di contribuire al conseguimento del target M2C4-20 (scadenza T4 2024), per come descritto nell'Allegato alla decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, la messa a dimora dovrà essere completata entro e non oltre il 10 dicembre 2024. A tal fine nella scheda progettuale le fasi realizzative e il relativo cronoprogramma dovranno essere declinate in coerenza con le scadenze indicate;

I progetti devono altresì rispettare gli ulteriori seguenti requisiti previsti dal PNRR:

- a. indicazione dei vincoli posti dalle norme nazionali e comunitarie di riferimento;
- b. coerenza dei risultati attesi e delle tempistiche di realizzazione con gli obiettivi (target) previsti dalla misura, come riportati nell'art. 3, comma 3 dell'Avviso;
- c. rispetto di tutte le norme comunitarie e nazionali applicabili in materia di trasparenza e contrattualistica pubblica, uguaglianza di genere e pari opportunità, tutela dei diversamente abili;
- d. rispetto del Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e dell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in materia di prevenzione di sana gestione finanziaria, assenza di conflitti di interessi, di frodi e corruzione;
- e. rispetto del principio di addizionalità del sostegno dell'Unione europea previsto dall'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241;
- f. assenza del cosiddetto "doppio finanziamento" ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241, ossia che non si verifichi una duplicazione del finanziamento degli stessi costi da parte della misura e di altri programmi dell'Unione europea o di risorse ordinarie del bilancio statale;
- g. rispetto dei principi e degli obblighi specifici del PNRR relativamente al principio del "Do No Significant Harm" (DNSH) secondo quanto indicato nella scheda 19 dell'"Aggiornamento della guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente" adottata con la circolare n. 33 del 13 ottobre 2022 del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, dei principi del tagging climatici e ambientali, della parità di genere, della protezione e

valorizzazione dei giovani, e del superamento dei divari territoriali, della tutela della biodiversità e degli ecosistemi.

DURATA E TERMINI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

Ogni intervento di rimboschimento previsto da un progetto deve essere concluso nei termini di cui all'articolo 6, comma 1, lettera f) dell'Avviso.

L'avvenuta messa a dimora del materiale forestale deve essere attestata da certificazione di collaudo e trasmessa entro i 10 giorni successivi al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica – Direzione Generale per il patrimonio naturalistico e il mare – all'indirizzo pec PNM@pec.mite.gov.it

Le attività di messa a dimora, nel rispetto degli obiettivi fissati dall'Investimento, si concludono complessivamente nel 2024, fermo rimanendo la prosecuzione delle attività legate alle cure colturali e al monitoraggio da parte delle Città metropolitane per un periodo di 5 anni successivi alla messa a dimora.

B. OGGETTO E DISCIPLINA DELL'ACCORDO QUADRO

ARTICOLO 1. OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente documento, di seguito denominato "Capitolato d'Oneri", costituisce parte integrante e sostanziale dell'AQ per l'affidamento in epigrafe, unitamente all'Offerta economica e tecnica (come *infra* definita), corredata dai relativi allegati ivi citati, che sarà stata accettata dalla Stazione Appaltante (come *infra* definita), nonché dei documenti che l'Appaltatore (come *infra* definito) si sarà impegnato a produrre alla Stazione Appaltante per effetto dell'accettazione della sua Offerta. La procedura di affidamento e l'esecuzione del servizio sono regolate dal Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e ss.mm.ii. e dalle disposizioni contenute nelle leggi applicative del PNRR Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza presentato alla Commissione europea ex art. 18 e seguenti Reg. (UE) 2021/241 in particolare:

- Decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla legge 19 luglio 2021, n. 108 (c.d. "PNRR 1");
- Legge 29 giugno 2022, n. 79 pubblicata in G.U. n. 150 del 29 giugno 2022 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 (c.d. "PNRR 2");
- Decreto-legge 24 febbraio 2023 n. 13 recante Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC) nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune;

nonché dalla vigente normativa di settore.

L'Amministrazione si riserva ogni più ampia facoltà e discrezionalità in relazione all'attivazione dell'Accordo quadro, di servizi da affidare.

La CMRC dovrà pertanto richiedere agli Aggiudicatari lo svolgimento dei seguenti servizi:

1. Analisi preliminare di fattibilità che contempli le macro-aree, aggregate per ambiti omogenei su base ecosistemica, dei vincoli, i sopralluoghi e la Relazione di fattibilità. La Relazione dovrà tenere conto in special modo :
 - I. della sostenibilità ambientale;
 - II. del rispetto del principio Do Not Significant Harm (DNSH) ex ante e ex post intervento, come definito nella Scheda tecnica 19 approvata con Circolare RGS-MEF n. 33/2022;
 - II. della Valutazione di Impatto Archeologico (VIARCH);
 - III. della Relazione specialistica, idraulica, geologica e paesaggistica.

2. Progetto preliminare (scheda allegato 5 dell'Avviso pubblico del MASE e relativi allegati), che tenga conto anche del rispetto del principio DNSH;
3. Progetto definitivo (PD): Documentazione prevista dalla normativa vigente;
4. Progetto esecutivo (PE): Documentazione prevista dalla normativa vigente;
5. Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione (CSP);
6. Direzione lavori (DL) e Certificato regolare esecuzione (CRE);
7. Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE);
8. Direzione Lavori (DL) per le Cure colturali quinquennali e Certificato regolare esecuzione (CRE);

Le scelte Progettuali dovranno essere coerenti con i Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto del Ministero della Transizione Ecologica 23 giugno 2022 n. 256.

Tutte le prestazioni svolte dovranno, altresì, garantire il rispetto e la conformità ai principi e agli obblighi specifici del PNRR relativamente al principio DNSH, per il quale si rimanda, nonché, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali.

Il **progetto definitivo (PD)** ed il **progetto esecutivo (PE)**, di cui al punto 2 e 3, dovranno essere svolti in conformità ai principi espressi dal comma 1 dell'articolo 23 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e dal comma 1 dell'articolo 15 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, nonché nell'offerta presentata e dovrà comprendere gli elaborati previsti dal d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, così come disposto dal comma 3 dell'articolo 23 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché definire compiutamente ed in ogni particolare l'intervento da realizzare.

Il PD e il PE dovranno comprendere tutti gli elementi utili ai fini dell'acquisizione di tutti i pareri. Si intendono, pertanto, comprese tutte le eventuali modifiche e studi integrativi richiesti sul progetto definitivo ed esecutivo da parte delle Autorità preposte ad esprimere pareri o autorizzazioni ai fini dell'approvazione dello stesso. Ove nelle more dell'esecuzione del presente appalto venga adottato il decreto del Ministero di definizione dei contenuti della progettazione nei tre livelli progettuali, andrà comunque verificata e garantita la conformità degli elaborati progettuali a quest'ultimo atto regolamentare.

L'attività di **Coordinamento per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP)** di cui al punto 3 del precedente elenco, dovrà essere svolta in conformità a quanto previsto all'articolo 91 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e dovrà comprendere, pertanto, la redazione del "Piano di sicurezza e coordinamento", già previsto all'articolo 39 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, la predisposizione del Fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera", nonché il coordinamento delle disposizioni previste dal comma 1 dell'articolo 90 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Tale attività dovrà essere svolta da un soggetto in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 98 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Ciascun livello di progettazione dovrà tenere conto di tutta la documentazione prevista dalla normativa vigente e da quanto definito dall'avviso sopra citato e dall'aggiornamento delle Relazioni descritte al punto 1).

L'attività di progettazione si considererà conclusa solo con la chiusura della Conferenza dei Servizi.

La Stazione Appaltante, ai sensi dell'articolo 157, co. 1, del Codice dei Contratti, si riserva la facoltà di affidare, all'Aggiudicatario/agli Aggiudicatari della presente procedura - previa verifica del possesso dei requisiti professionali necessari, in caso di verificata carenza all'interno della struttura della Stazione Appaltante di personale, e laddove sussistano i presupposti ed i requisiti di legge – l'espletamento delle seguenti ulteriori attività:

- **Direzione Lavori;**
- **Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione.**

Si precisa che, nell'espletamento dell'incarico, sarà cura ed onere del soggetto incaricato individuare e garantire il rispetto di tutta la legislazione sovranazionale, nazionale, regionale, provinciale e locale vigente. La determinazione

completa delle regole e delle norme applicabili nello svolgimento delle attività di appalto è pertanto demandata all'Appaltatore/i.

Ciascun livello di progettazione dovrà tenere conto di tutta la documentazione prevista dalla normativa vigente e da quanto definito dall'avviso riportato nelle premesse e dall'aggiornamento delle Relazioni descritte al punto 1) del presente Articolo.

L'attività di progettazione si considererà conclusa solo con la chiusura della Conferenza dei Servizi. Nella tabella seguente sono ricapitolati i deliverable per ognuna delle attività oggetto del presente appalto:

OGGETTO	SPECIFICHE	TEMPI
Analisi Preliminare di fattibilità	Relazione tecnico-agronomica	
	Verifica ed idoneità delle Aree	
	Disamina vincoli	
	Valutazione della sostenibilità ambientale - DNSH	
	Relazione della valutazione di impatto archeologico (VIARCH)	
	Relazione idraulica	
	Relazione geologica	
	Relazione paesaggistica	
	(1. Analisi preliminare di fattibilità che contempli le macro-aree, aggregate per ambiti omogenei su base ecosistemica, dei vincoli, i sopralluoghi e la Relazione di fattibilità. La Relazione dovrà tenere conto in special modo : I. della sostenibilità ambientale; II. del rispetto del principio Do Not Significant Harm (DNSH) ex ante e ex post intervento, come definito nella Scheda tecnica 19 approvata con Circolare RGS-MEF n. 33/2022 ; III. della Valutazione di Impatto Archeologico (VIARCH); IV. della Relazione specialistica, idraulica, geologica e paesaggistica. 2. Progetto preliminare (scheda allegato 5 dell'Avviso pubblico del MASE e relativi allegati), che tenga conto anche del rispetto del principio DNSH)	
Progettazione – Progetto Definitiva	Documentazione prevista dalla normativa vigente	
	Aggiornamento della valutazione della sostenibilità ambientale - DNSH	
	Aggiornamento della relazione della valutazione di impatto archeologico (VIARCH)	
	Aggiornamento della relazione idraulica	
	Aggiornamento della relazione geologica	
	Aggiornamento della relazione paesaggistica	
Progettazione esecutiva	Documentazione prevista dalla normativa vigente	
	Aggiornamento della valutazione della sostenibilità ambientale - DNSH	
	Aggiornamento della relazione della valutazione di impatto archeologico (VIARCH)	
	Aggiornamento della relazione idraulica	
	Aggiornamento della relazione geologica	
	Aggiornamento della relazione paesaggistica	
Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione (CSP)		
Direzione lavori (DL)	Quanto previsto dalla normativa vigente e dagli eventuali regolamenti di settore Cure colturali quinquennali e Certificato regolare esecuzione (CRE)	
Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE)	Verifica e adeguamento del PSC a seguito delle attività di adeguamento del progetto esecutivo e delle successive procedure di affidamento dei lavori	

Tutte le attività contenute nella Scheda di progetto (Allegato 5), saranno svolte secondo le indicazioni dell'avviso pubblico di cui nelle premesse e delle previsioni del Piano di Forestazione (Allegato 1) e dalla normativa vigente.

Ogni progetto deve essere corredato dalla documentazione, debitamente firmate dal progettista, come previsto dagli Allegati all'Avviso.

L'operatore economico dovrà consegnare gli elaborati richiesti e specificati nell'avviso nei formati di seguito precisati:

- In formato shapefile per le cartografie (sistema di riferimento ...)
- In formato ppt e pdf le tavole di progetto
- in formato .jpg dimensioni 10 x15 cm - risoluzione 300 dpi nel caso di materiale fotografico;
- in formato word e pdf nel caso di elaborati testuali.

1.1 Analisi preliminare di fattibilità

Convenzionalmente le schede progettuali (Allegato 5 all' Avviso pubblico per la presentazione di proposte di intervento di forestazione urbana, periurbana ed extraurbana nelle città metropolitane" Misura 2 - Componente 4 - investimento 3.1 - Annualità 2023-2024) saranno considerate al pari del progetto di fattibilità al fine della determinazione delle tariffe per il corrispettivo dovuto all'Appaltatore.

L'analisi di fattibilità dovrà essere costituita, indicativamente, da:

1. Una relazione tecnica agronomica contenenti, tra l'altro:
 - a. Le informazioni territoriali di base,
 - b. Le specificità del suolo e del sottosuolo,
 - c. Gli aspetti di biodiversità esistenti (sia della flora che della fauna),
 - d. Etc.
2. La qualificazione delle aree di incidenza del progetto,
3. Una disamina di tutti i vincoli del caso,
4. Una valutazione della sostenibilità ambientale.
5. del rispetto del principio Do Not Significant Harm (DNSH) ex ante e ex post intervento, come definito nella Scheda tecnica 19 (in allegato) approvata con Circolare RGS-MEF n. 33/2022 ;
6. Una valutazione di Impatto Archeologico (VIARCH),
7. Una valutazione sugli aspetti geologici, idraulici e paesaggistici
8. Una valutazione circa eventuali circostanze di fatto impeditive

Le tempistiche per lo svolgimento dell'analisi preliminare di fattibilità sono pari a 15 gg decorrenti dalla consegna di tale specifica attività, salva diversa offerta tecnica presentata dall'Appaltatore.

1.2 Attività di progettazione definitiva

L'affidamento dei servizi di progettazione ha ad oggetto la redazione del progetto definitivo, i cui contenuti minimi sono disciplinati dagli articoli dal 24 al 32 del Regolamento, ai sensi di quanto disposto dagli articoli 23, 147, co. 3, e 216, co. 4, del Codice dei Contratti.

La progettazione dovrà essere svolta in conformità ai principi espressi dal comma 1 dell'articolo 23 del Codice dei Contratti, e dal comma 1 dell'articolo 15 del Regolamento, in forma organica e coordinata rispetto al presente Capitolato d'Oneri, nonché nell'offerta presentata, che costituiscono anch'essi parte integrante e sostanziale del presente affidamento.

Gli elaborati progettuali dovranno rispettare i contenuti indicati dalle vigenti disposizioni del Regolamento, così come disposto dal comma 3 dell'articolo 23 Codice dei Contratti. Ove nelle more dell'esecuzione del presente appalto venga adottato il Regolamento unico recante disposizioni di esecuzione, attuazione e integrazione del Codice dei contratti di cui all'articolo 216, co. 27-octies, del medesimo Codice, andrà comunque verificata e garantita la conformità degli elaborati progettuali a quest'ultimo atto regolamentare.

Il Progettista incaricato dovrà produrre altresì tutti gli elaborati e la documentazione per l'acquisizione di tutti i pareri, visti, autorizzazioni e nulla osta comunque necessari alla appellabilità dell'opera, nonché quanto necessario per conseguire la verifica positiva ai sensi dell'articolo 26 del Codice dei Contratti, per conseguire la validazione positiva

ai sensi dell'articolo 26 co. 8 del Codice dei Contratti e per consentire l'immediata appaltabilità e cantierabilità dei lavori progettati.

Il Progettista incaricato è obbligato ad apportare al progetto tutte le modifiche, correzioni, integrazioni o a fornire chiarimenti che dovessero essere richiesti dagli Enti preposti al rilascio di eventuali nulla osta o pareri ovvero dal RUP in sede di esame del progetto o da Enti ed Amministrazioni terze nella fase di approvazione, fatto salvo il diritto di tutela ai fini della responsabilità progettuale, nonché ad adeguare il progetto a tutte le modifiche richieste in sede di verifica e validazione e sino all'avvenuta definitiva approvazione dello stesso, senza avere diritto ad alcun maggior compenso. Nello svolgimento delle attività progettuali il Progettista incaricato dovrà coordinarsi costantemente con il RUP secondo le specifiche modalità previste dal presente capitolato d'onori e dal contratto.

Tutti gli elaborati progettuali rimarranno in proprietà della SA che potrà quindi utilizzarli in maniera piena ed esclusiva a sua discrezione. Tali elaborati dovranno essere forniti secondo la tempistica dettagliata all'interno del presente capitolato d'onori.

Il Progettista incaricato è obbligato alla sottoscrizione per assunzione di responsabilità (da parte del Responsabile dell'integrazione delle prestazioni specialistiche per ogni elaborato, da parte degli Specialisti di settore per gli elaborati di rispettiva competenza) di tutte le copie che saranno prodotte, anche in forma parziale, ai fini dell'ottenimento delle autorizzazioni previste dalla Legge, o per qualsiasi procedura amministrativa interna o esterna, sia in costanza di rapporto contrattuale che successivamente.

Eventuali ulteriori copie di lavoro di ciascun elaborato e/o del progetto che verranno realizzate dall'Appaltatore nel corso della progettazione, su richiesta della Stazione Appaltante ovvero su richiesta di soggetti terzi nella fase di approvazione dei progetti, saranno interamente a carico dello stesso.

Il Progettista incaricato dovrà recepire nel progetto tutte le indicazioni e le prescrizioni provenienti dal RUP e/o dagli enti di controllo preposti, senza che possano essere sollevate eccezioni di sorta e/o richiedere oneri aggiuntivi e/o speciali compensi.

Il Progettista incaricato dovrà inoltre redigere la modulistica, le relazioni e gli elaborati grafici necessari per l'ottenimento delle autorizzazioni, permessi, nulla osta, etc., comunque denominati.

Qualora il Progettista incaricato abbia formulato proposte migliorative in sede di offerta, le attività andranno svolte senza nessun onere aggiuntivo per la Stazione Appaltante, la quale si riserva la facoltà di accettarle.

Su tutti gli elaborati del progetto dovranno essere indicati i nominativi dei progettisti incaricati. Tutti gli elaborati dovranno essere sottoscritti dall'incaricato delle integrazioni delle prestazioni specialistiche per l'assunzione della piena e incondizionata responsabilità. Al coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione fanno carico tutti gli obblighi di cui dall'articolo 91 del Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Su tutti gli elaborati prodotti dovrà essere indicato, oltre al nominativo del professionista incaricato delle integrazioni delle prestazioni, il nominativo del professionista incaricato del Coordinamento, che li sottoscriverà per l'assunzione della piena e incondizionata responsabilità.

1.3 Attività di progettazione esecutiva

L'affidamento dei servizi di progettazione ha ad oggetto la redazione del progetto esecutivo, i cui contenuti minimi sono disciplinati dagli articoli dal 33 al 43 del Regolamento, ai sensi di quanto disposto dagli articoli 23, 147 co. 3 e 216, co. 4, del Codice dei Contratti.

La progettazione dovrà essere svolta in conformità ai principi espressi dal comma 1 dell'articolo 23 Codice dei Contratti, e dal comma 1 dell'articolo 15 del Regolamento, in forma organica e coordinata rispetto al presente capitolato d'onori, nonché nell'offerta presentata, che costituiscono anch'essi parte integrante e sostanziale del presente affidamento.

Gli elaborati progettuali dovranno rispettare i contenuti indicati dalle vigenti disposizioni del Regolamento, così come disposto dal comma 3 dell'articolo 23 Codice dei Contratti. Ove nelle more dell'esecuzione del presente appalto venga adottato il decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti di definizione dei contenuti della progettazione nei tre livelli progettuali, andrà comunque verificata e garantita la conformità degli elaborati progettuali a quest'ultimo atto regolamentare.

Il Progettista incaricato dovrà produrre altresì tutti gli elaborati e la documentazione per l'acquisizione di tutti i pareri, visti, autorizzazioni e nulla osta comunque necessari alla appellabilità dell'opera, nonché quanto necessario per conseguire la verifica positiva ai sensi dell'articolo 26 del Codice dei Contratti, per conseguire la validazione positiva ai sensi dell'articolo 26 co. 8 del Codice dei Contratti e per consentire l'immediata appaltabilità e cantierabilità dei lavori progettati.

Il progetto esecutivo costituisce la ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni e, pertanto, definisce compiutamente ed in ogni particolare architettonico, strutturale ed impiantistico l'intervento da realizzare. Restano esclusi soltanto i piani operativi di cantiere, i piani di approvvigionamenti, nonché i calcoli e i grafici relativi alle opere provvisorie. Il progetto è redatto nel pieno rispetto del progetto definitivo nonché delle prescrizioni dettate nei titoli abilitativi o in sede di accertamento di conformità urbanistica, o di conferenza di servizi o di pronuncia di compatibilità ambientale, ove previste. Il progetto esecutivo determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo previsto, il cronoprogramma e il piano di manutenzione dell'opera e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo.

Il Progettista incaricato è obbligato ad apportare al progetto tutte le modifiche, correzioni, integrazioni o a fornire chiarimenti che dovessero essere richiesti dagli Enti preposti al rilascio di eventuali nulla osta o pareri ovvero dal RUP in sede di esame del progetto o da Enti ed Amministrazioni terze nella fase di approvazione, fatto salvo il diritto di tutela ai fini della responsabilità progettuale, nonché ad adeguare il progetto a tutte le modifiche richieste in sede di verifica e validazione e sino all'avvenuta definitiva approvazione dello stesso, senza avere diritto ad alcun maggior compenso. Nello svolgimento delle attività progettuali il Progettista incaricato dovrà coordinarsi costantemente con il RUP secondo le specifiche modalità previste dal presente capitolato d'onere e dal contratto.

Tutti gli elaborati progettuali rimarranno in proprietà della Stazione Appaltante che potrà quindi utilizzarli in maniera piena ed esclusiva a sua discrezione. Tali elaborati dovranno essere forniti secondo la tempistica dettagliata all'interno del presente capitolato d'onere.

Il Progettista incaricato è obbligato alla sottoscrizione per assunzione di responsabilità (da parte del Responsabile dell'integrazione delle prestazioni specialistiche per ogni elaborato, da parte degli Specialisti di settore per gli elaborati di rispettiva competenza) di tutte le copie che saranno prodotte, anche in forma parziale, ai fini dell'ottenimento delle autorizzazioni previste dalla Legge, o per qualsiasi procedura amministrativa interna o esterna, sia in costanza di rapporto contrattuale che successivamente.

Eventuali ulteriori copie di lavoro di ciascun elaborato e/o del progetto che verranno realizzate dall'Appaltatore nel corso della progettazione, su richiesta della Stazione Appaltante ovvero su richiesta di soggetti terzi nella fase di approvazione dei progetti, saranno interamente a carico dello stesso.

Il Progettista incaricato dovrà recepire nel progetto tutte le indicazioni e le prescrizioni provenienti dal RUP e/o dagli enti di controllo preposti, senza che possano essere sollevate eccezioni di sorta e/o richiedere oneri aggiuntivi e/o speciali compensi. In particolare, l'Appaltatore dovrà recepire all'interno del progetto esecutivo tutte le eventuali prescrizioni apposte dagli organi tecnici di controllo, nonché le modificazioni eventualmente richieste della Stazione Appaltante prima dell'approvazione del progetto medesimo, anche in attuazione delle operazioni di verifica/validazione del progetto esecutivo, senza perciò sollevare eccezioni di sorta e/o richiedere oneri aggiuntivi e/o speciali compensi;

Il Progettista incaricato dovrà predisporre tutte le pratiche e i fascicoli, in duplice copia, da trasmettere agli organi deputati al rilascio di pareri/autorizzazioni, e dovrà prestare la massima assistenza e collaborazione alla Stazione Appaltante garantendo, altresì, la propria presenza nelle conferenze di servizi all'uopo indette, in particolare a quella prevista dall'articolo 27 del Codice dei Contratti.

Il Progettista incaricato dovrà inoltre redigere la modulistica, le relazioni e gli elaborati grafici necessari per l'ottenimento delle autorizzazioni, permessi, nulla osta, etc., comunque denominati.

Qualora il Progettista incaricato abbia formulato proposte migliorative in sede di offerta, le attività andranno svolte senza nessun onere aggiuntivo per la SA, la quale si riserva la facoltà di accettarle.

Su tutti gli elaborati del progetto dovranno essere indicati i nominativi dei progettisti incaricati. Tutti gli elaborati dovranno essere sottoscritti dall'incaricato delle integrazioni delle prestazioni specialistiche per l'assunzione della piena e incondizionata responsabilità. Al coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione fanno carico tutti gli obblighi di cui all'articolo 91 del Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Su tutti gli elaborati prodotti dovrà essere indicato, oltre al nominativo del professionista incaricato delle integrazioni delle prestazioni, il nominativo del professionista incaricato del Coordinamento, che li sottoscriverà per l'assunzione della piena e incondizionata responsabilità.

1.4 Coordinamento della sicurezza per la progettazione dei lavori

L'affidamento ha ad oggetto le funzioni di Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione, ai sensi degli articoli 90, comma 3 e 91 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dell'articolo 39 del D.P.R. 207/2010, con l'obbligo per l'appaltatore di uniformare la propria attività ad eventuali nuove normative e regolamenti che insorgessero durante lo svolgimento dell'incarico.

Su tutti gli elaborati prodotti dovrà essere indicato, oltre al nominativo del professionista incaricato delle integrazioni delle prestazioni, il nominativo del professionista incaricato del Coordinamento, che li sottoscriverà per l'assunzione della piena e incondizionata responsabilità per quanto di competenza. In particolare, l'appaltatore dovrà predisporre il "Piano di sicurezza e di coordinamento" e il "Fascicolo tecnico dell'opera", nei tempi indicati per lo svolgimento del relativo livello di progettazione.

1.5 Direzione Lavori

La CMRC potrà richiedere all'Appaltatore/i aggiudicatario dei presenti servizi le attività di Direzioni Lavori per tutti quei progetti non eseguiti direttamente dal medesimo soggetto Appaltatore.

Il Direttore dei Lavori, nell'ambito dello svolgimento delle proprie attività, deve ottemperare a quanto disposto dal D. Lgs. 50/2016, con particolare riferimento all'art.101, e alle "Linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni di direttore dei lavori" approvate con D.M. 49/2018.

Oltre alle attività previste dalle norme relative alla contabilità e alla direzione dell'esecuzione, la SA richiede al DL di espletare, ove eseguibili, le seguenti attività integrative:

- archiviare tutta la documentazione inerente all'Appalto in formato digitale e cartaceo da mettere a disposizione del Committente;
- trasmettere anche nella forma sintetica di "report", con frequenza massima di 15 GNC la documentazione predisposta in corso d'opera dal DL
- ricevere comunicazione di eventuali modifiche all'organigramma dell'Appaltatore;
- ricevere e validare l'organigramma dell'Appaltatore;
- ricevere il calendario delle presenze in cantiere;
- costituire un ufficio di Direzione Lavori, indicando nello specifico il numero e qualifiche dei professionisti incaricati;

- garantire la disponibilità in loco di uno o più ispettori, secondo le esigenze operative, per tutta la durata del cantiere;
- laddove necessario, richiedere la presenza dei membri del team di progetto responsabili delle eventuali attività di esproprio, propedeutiche e di risoluzione delle interferenze;
- verificare in fase di consegna, oltre alle attività previste da norma, in contraddittorio con l'Appaltatore: - l'accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni progettuali; - l'assenza di rifiuti superficiali e di baraccamenti abusivi nelle aree di cantiere; in caso contrario, il DL ne dà immediata segnalazione al RUP per le necessarie decisioni in merito;
- attestare, in fase di consegna dei lavori, lo stato di consistenza dei terreni e/o opere d'arte potenzialmente interferite dalle lavorazioni in contraddittorio con Appaltatore e i proprietari;
- effettuare, anche a campione, le ispezioni sui materiali da parte dell'Appaltatore e redigere le schede di accettazione dei materiali;
- esaminare e approvare del piano operativo di dettaglio, con il quale l'Appaltatore dei lavori definisce la programmazione dettagliata delle proprie attività strutturata secondo la WBS di progetto;
- verificare il rispetto da parte dell'Appaltatore delle prescrizioni in materia ambientale;
- seguire l'iter delle azioni correttive sui lavori e la gestione delle non conformità;
- controllare ed approvare la documentazione comprovante le caratteristiche di soggetti terzi (e.g. subappaltatori, fornitori, noli, trasporti) coinvolti dall'Appaltatore;
- in caso di sospensione o ripresa dei lavori, inoltrare tempestivamente il relativo verbale al RUP;
- in caso di sinistri alle persone e/o danni alle cose, attestare la consistenza dei danni;
- nel caso di danni causati da forza maggiore, ricevere denuncia da parte dell'Appaltatore entro 2 giorni dalla data dell'evento;
- ad ultimazione dei lavori, redigere il verbale di riconsegna delle aree o i verbali di riconsegna parziali qualora richiesto;
- redigere modifiche tecniche al progetto esecutivo e i progetti di perizia tecnico-economica di variante;
- verificare e approvare gli elaborati del piano di manutenzione delle opere a verde, ovvero redigerli in prima persona;
- redigere il certificato di regolare esecuzione ove previsto;
- prestare assistenza al collaudo statico e tecnico-amministrativo, inclusa la redazione di documenti tecnico-progettuali richiesti dai collaudatori.

Le singole prestazioni relative alle attività di Direzione Lavori sono desunte dalle tabelle di cui all'allegato del D.M. 17 giugno 2016 "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'Art. 24, comma 8, del decreto legislativo n.50 del 2016 (G.U. n.174 del 27 luglio 2016)", utilizzate per la determinazione del compenso.

Il Direttore dei Lavori potrà avvalersi, a propria cura e spese, di un ufficio di direzione lavori con funzioni di assistenza operativa alle proprie attività, restando ferma ed impregiudicata la propria diretta responsabilità e garanzia nei riguardi della SA per tutte le prestazioni fornite.

Nel corso di esecuzione dell'AQ / contratto attuativo, oltre alle attività sopra elencate, il Committente si riserva la facoltà di affidare al DL anche le attività facenti capo alla figura del Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC), previste dall'articolo 111 del D.Lgs. 50/2016 nonché dal DM MIT N.49 del 07/03/2018 qualora necessario.

Nell'eventualità in cui il Committente attribuisca al DL anche le attività del DEC, queste ultime saranno ricompensate applicando per la quota parte di competenza, la stessa aliquota prevista per il DL.

1.6 Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione

La CMRC potrà richiedere all'Appaltatore/i aggiudicatario dei presenti servizi le attività di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per tutti quei progetti non eseguiti direttamente dal medesimo soggetto Appaltatore.

Per quanto alle attività in capo al Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, l'Aggiudicatario dovrà attenersi ai compiti di cui all'art.92 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. Inoltre, al CSE è richiesto di:

- partecipare a sopralluoghi, rilievi, incontri e riunioni richiesti dal RUP o dal DL;
- trasmettere anche nella forma sintetica di "report", con frequenza massima di 15 GNC la documentazione predisposta in corso d'opera dal CSE;
- assistere il Committente ed il RUP nei rapporti con autorità ed Enti terzi;
- relazionare per iscritto al RUP su ogni situazione che non gli consenta di svolgere il proprio incarico.

Le singole prestazioni relative alle attività necessarie per il Coordinamento della Sicurezza in fase esecutiva sono desunte dalle tabelle di cui al DM 17 giugno 2016 (Rev. 15/09/2016) "Nuovo decreto parametri LLPP".

Il coordinatore per l'esecuzione potrà avvalersi, a propria cura e spese, di uno o più assistenti operativi, restando ferma ed impregiudicata la propria diretta responsabilità e garanzia nei riguardi del Committente per tutte le prestazioni fornite.

1.7 Rapporto tra DL e CSE

Qualora l'incarico di CSE sia stato affidato ad un soggetto diverso dal Direttore dei Lavori, il CSE stesso assume la responsabilità per le funzioni ad esso assegnate dalla normativa sulla sicurezza (D. Lgs. 81/2008).

In tal caso, il CSE opera in piena autonomia, ma è tenuto comunque a coordinarsi con il DL.

In ogni caso, il CSE può sospendere le singole lavorazioni in caso di pericolo grave ed imminente, fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

ARTICOLO 2. DOCUMENTAZIONE COMPRESA NEL SERVIZIO DL E CSE

La documentazione predisposta in corso d'opera dal DL e CSE, dovrà essere costantemente aggiornata e tenuta a disposizione del Committente, oltre che trasmessa al RUP, anche nella forma sintetica di "report", con frequenza massima di 15 GNC.

2.1 Documenti gestiti dalla funzione DL

Nel corso dell'esecuzione del servizio, il DL è tenuto a predisporre e conservare la documentazione contabile relativa al cantiere, di cui all'art.14 del D.M. 49/2018, quale:

- Giornale dei lavori;
- Libretto delle misure, delle lavorazioni e delle provviste;
- Registro di contabilità e relativo sommario;
- Stato di avanzamento dei lavori (SAL);
- Conto finale dei lavori.

La documentazione riportata nell'elenco di cui sopra può essere integrata dal SA con la richiesta di ulteriori elaborati previsti anche all'interno dei singoli CA.

Al fine di eseguire le attività, nonché monitorare la corretta esecuzione dei lavori, il DL deve utilizzare gli strumenti di seguito riportati:

- Ordini di servizio;

- Verbali: e.g. verbale consegna lavori, verbale di constatazione, verbale di pesatura, verbale di esperimento prove, verbale di consistenza, verbale di accettazione materiali, verbale di ispezione in cantiere ed in stabilimento (se necessario);
- Relazioni: e.g. relazioni riservate su contenzioso, report di avanzamento lavori;
- Certificati: e.g. certificato di ultimazione, certificato di regolare esecuzione).

2.2 Documenti in capo al CSE

Il CSE è tenuto a predisporre la specifica documentazione, ai sensi dell'articolo 92, comma 2, D. Lgs. 81/08, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, quella concernente:

- L'aggiornamento del Piano di Sicurezza e Coordinamento e relativi allegati, fra i quali il Fascicolo dell'opera;
- La verifica contabile degli oneri della sicurezza;
- I verbali di sopralluogo in cantiere;
- La verifica del Registro Infortuni;
- I verbali di Riunioni di Coordinamento;
- Gli ordini di servizio e sospensioni.

La documentazione riportata nell'elenco di cui sopra può essere integrata con la richiesta di ulteriori elaborati previsti all'interno dei singoli CA.

ARTICOLO 3. AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo complessivo dei servizi in epigrafe è pari ad € 2.530.000,00 (Euro duemilionicinquecentotrentamila/00) oltre IVA e oneri di legge se dovuti, al netto del ribasso percentuale offerto dall'Appaltatore in sede di gara, ed è così suddiviso:

- Analisi preliminare di fattibilità che contempra la verifica e l'idoneità delle aree, dei vincoli, i sopralluoghi e la Relazione di fattibilità: euro 360.000,00 (CAP 4% + 22%)
- Progetto definitivo: euro 550.000,00 (CAP 4% + 22%)
- Progetto esecutivo: euro 275.000,00 (CAP 4% + 22%)
- Direzione lavori (DL): euro 940.000,00 (CAP 4% + 22%)
- Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione (CSP): euro 145.000,00
- Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE): euro 260.000,00

I corrispettivi per i Servizi di Progettazione (definitiva ed esecutiva) e Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, nonché per gli ulteriori Servizi di Direzione Lavori, Direzione Operativa e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione sono stati determinati avendo riguardo alle previsioni del D.M. 17 giugno 2016 (Rev. 15/09/2016) "Nuovo decreto parametri LLPP" - .

I prezzi e gli importi prescritti sono sempre al netto dell'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.).

Si precisa altresì che l'importo complessivo del Computo metrico estimativo redatto dall'aggiudicatario, in ogni caso, non dovrà superare l'importo stimato per la realizzazione dell'opera. Infatti, l'invariabilità dell'importo dei lavori è legata alla fonte di finanziamento e al grado di dettaglio della documentazione progettuale a base di gara, frutto comunque di un'attenta analisi esigenziale da parte della Stazione Appaltante, e quindi eventuali discostamenti dovranno essere concordati con il RUP.

ARTICOLO 4. DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

La durata dell'AQ è pari a 48 mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione dello stesso. La SA si riserva di prorogare ulteriormente la durata dell'AQ in oggetto di ulteriori 12 mesi mediante comunicazione all'Appaltatore/agli Appaltatori entro due mesi dalla scadenza.

ARTICOLO 5. MODALITÀ DI STIPULA DELL'ACCORDO QUADRO, DEI CONTRATTI ATTUATIVI E RELATIVE MODALITÀ DI ESECUZIONE

La SA si impegna a sottoscrivere un accordo quadro con tutti gli Operatori Economici che, partecipando alla procedura di affidamento in oggetto, risulteranno idonei secondo i requisiti di partecipazione minimi stabiliti nel presente documento e negli ulteriori documenti di gara (Disciplinare, schema di accordo quadro, etc.).

La graduatoria determinata in fase di gara è puramente indicativa per determinare l'ordine di "attivazione" dell'Appaltatore per le attività da eseguire come richieste dalla SA nello specifico Contratto attuativo.

Potranno essere affidate le attività di cui alla presente procedura con esclusione delle attività eventualmente gestite attraverso ulteriori accordi istituzionali. Tra i criteri di assegnazione si terrà conto della graduatoria secondo la quantificazione dell'estensione dei perimetri progettuali, a prescindere da successivi ridimensionamenti o vicende che rimodulino le aree interessate scaturite da valutazioni esterne all'alea dell'Amministrazione. In tal senso l'Appaltatore non potrà sindacare le valutazioni dell'amministrazione in merito alla qualificazione dell'estensione dei perimetri affidati e non potrà, altresì, lamentare alcuna riduzione del perimetro del suo affidamento a fronte di atti istituzionali che modifichino le necessità dell'Amministrazione.

I singoli incarichi potranno essere affidati con un limite economico pari al doppio del fatturato medio relativo ai migliori 3 esercizi annui dell'ultimo quinquennio dichiarati da parte del Capo progettista/concorrente in sede di gara.

Qualora, tuttavia, la CMRC abbia necessità di attivare l'Accordo Quadro prima della sua stipulazione, potrà affidare le attività dello stesso procedendo alla consegna delle prestazioni in via d'urgenza o all'avvio di esecuzione del contratto attuativo in via d'urgenza prima della stipula dell'Accordo Quadro, secondo quanto previsto dall'articolo 8, co. 1, lett. a) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della L. 11 settembre 2020, n. 120, ad avvenuta aggiudicazione definitiva dell'incarico.

L'Aggiudicatario si obbliga ad accettare i singoli CA emessi dalla SA per l'intera durata dell'AQ, a decorrere dalla stipula dell'AQ stesso o fino all'esaurimento dell'importo di spesa, ove tale importo venga esaurito prima della decorrenza del termine dell'AQ.

La CMRC, seguendo la graduatoria, procederà all'affidamento in via di urgenza, sotto riserva di legge, e trasmetterà attraverso una comunicazione formale per posta certificata, la disposizione di affidamento dell'incarico.

In tali casi CMRC contatterà i professionisti al fine di richiedere la disponibilità ad assumere l'incarico proposto. In caso di accettazione il professionista invierà uno schema di parcella parametrato sulle vigenti tariffe professionali, con applicazione del ribasso offerto in sede di gara. All'interno del preventivo di spesa dovranno essere evidenziate le attività (i) analisi preliminare di fattibilità di cui sopra e (ii) del costo complessivo della scheda all. 5 dell'avviso del MASE con ulteriori allegati obbligatori indicati all'interno del presente avviso.

In caso di mancato riscontro alla sottoscrizione dell'attuativo entro 48h dal formale invio tramite PEC, la SA ha la facoltà di revocare l'aggiudicazione dell'Accordo Quadro ed escludere l'OE della graduatoria ovvero, in alternativa, ha la facoltà di revocare le disposizioni contenute nel singolo contratto attuativo annullandone l'efficacia.

Successivamente all'accettazione da parte del professionista si procederà con la formalizzazione del Contratto attuativo, previa determinazione degli atti amministrati presupposti.

Le prestazioni di cui ai singoli CA non sono predeterminate nel numero, ma saranno individuate dalla SA nel corso dell'AQ.

Di conseguenza l'Appaltatore sarà tenuto a fornire, alle condizioni economiche e tecnico - organizzative risultanti in sede di gara, solo ed esclusivamente i servizi che verranno effettivamente ordinati, senza poter avanzare alcuna eccezione o reclamo qualora le attività ordinate, al termine dell'AQ, risultassero diverse da quelle preventivabili a seguito delle informazioni fornite. Verificandosi tale ipotesi, l'OE non potrà pretendere maggiori compensi rispetto ai prezzi indicati in offerta. I servizi dovranno, quindi, essere regolarmente prestati sia per quantitativi minori che per quantitativi maggiori rispetto a quelli indicati, senza che l'Appaltatore / gli Appaltatori possa/possano avanzare alcuna pretesa né pretendere risarcimenti o muovere eccezioni. L'importo contrattualizzato dal singolo CA remunera tutte le attività che l'OE dovrà espletare. L'OE, pertanto rinuncia sin da ora a richiedere qualsiasi ulteriore corrispettivo, per l'intera durata dell'AQ.

Il prezzo offerto dall'Appaltatore si intende comprensivo di tutto quanto necessario all'espletamento del servizio di progettazione, anche se non specificamente indicato nei documenti di gara, ed, in linea generale, di ogni onere necessario allo svolgimento delle attività accessorie, delle attività di sopralluogo, trasferte, misurazioni, rilievi, riproduzioni, prove tecnologiche di qualsiasi natura e tipo, reperimento di documentazioni progettuali presso soggetti terzi, pubblici o privati; si intendono altresì compensati dal prezzo offerto gli oneri per i trasferimenti, per l'impiego di personale specializzato e professionisti ed ogni onere relativo alla sicurezza del personale operante in strada o in campagna. Sono, altresì, comprese le spese e/o gli indennizzi per occupazioni temporanee o danneggiamenti per l'esecuzione di prove geognostiche o sismiche, per misurazioni topografiche, ecc.

Fermo restando quanto sopra, resta inteso che l'aggiudicazione del presente AQ non comporta l'obbligo a carico della SA di garantire all'Appaltatore / agli Appaltatori la corresponsione dell'importo complessivamente offerto, tenuto conto che l'AQ non è in alcun modo impegnativo e vincolante per la SA (nessun minimo garantito).

Nel corrispettivo dell'Appaltatore sono compresi:

- a. tutte le modifiche progettuali necessarie per risolvere le osservazioni e le prescrizioni richieste a vario titolo dagli enti autorizzativi anche all'interno della Conferenza dei servizi;
- b. i necessari contatti da tenersi in collaborazione con gli Enti, Organi ed Uffici locali;
- c. le spese per i viaggi e le missioni necessarie per l'interfaccia tra l'Appaltatore e l'Amministrazione anche con mezzi propri;
- d. l'uso di attrezzature varie e mezzi di calcolo;
- e. la collaborazione con altri professionisti, consulenti esterni o studi tecnici di cui l'Appaltatore dovesse avvalersi nell'espletamento dell'incarico;
- f. il supporto all'amministrazione per la redazione della documentazione necessaria per l'indizione della conferenza dei servizi e di tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente sul progetto definitivo;
- g. copie cartacee debitamente sottoscritte dei progetti, oltre una copia su supporto informatico, in formato modificabile e in pdf, oltre ad una scansione degli elaborati firmati (.pdf o .tiff, etc.).

Il corrispettivo dell'appalto comprende e compensa integralmente tutte le attività necessarie per eseguire i Servizi affidati all'Appaltatore, nel rispetto di leggi, norme e regolamenti in vigore, ivi incluse tutte le attività necessarie per l'adempimento delle prescrizioni della Stazione Appaltante e/o Amministrazioni ed Enti competenti, l'assistenza alla verifica, nonché ogni ulteriore attività tecnica o amministrativa necessaria.

Nessun corrispettivo oltre a quello previsto nel presente Capitolato d'Oneri, ad eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel periodo di validità del Capitolato d'Oneri a rivalutazioni o revisioni di

qualunque genere dei corrispettivi, nonché a qualsiasi maggiorazione per incarichi parziali o per interruzione dell'incarico per qualsiasi motivo non imputabile alla SA.

La SA si riserva la facoltà di richiedere, ove ricorreranno, degli stralci funzionali dell'intervento; si precisa che detto onere è ricompreso all'interno dell'importo del contratto.

L'Appaltatore rimane obbligato, a sua cura e spese, a partecipare a tutte le riunioni con le Pubbliche Amministrazioni o con gli Enti terzi che la SA riterrà opportuno al fine dello sviluppo e dell'approvazione del progetto, nonché ad interfacciarsi con Enti e Società su richiesta della SA.

L'importo del contratto, come offerto in sede di gara dall'Appaltatore in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio e alle condizioni tutte del contratto e del presente Capitolato d'Oneri, resta fisso e invariabile. Il contratto dovrà essere stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per la Stazione Appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata.

La sottoscrizione dell'AQ equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza, piena e incondizionata accettazione, integrale ed assoluta applicazione, da parte dell'OE:

- dell'oggetto delle prestazioni;
- del livello prestazionale richiesto;
- di tutte le Leggi, Regolamenti, Disposizioni e di tutte le norme vigenti in materia oggetto dell'AQ, con particolare riferimento, a titolo indicativo ma non esaustivo, a quelle in materia di Appalti Pubblici, Ambiente, Igiene, Tutela della Privacy, Trasparenza, Diritto d'Autore, Tutela dei lavoratori, ed ogni altra riferibile all'AQ e ai contratti di che trattasi, nessuna esclusa;
- di aver attentamente vagliate tutte le circostanze generali e particolari, di tempo e di luogo, di tutti gli oneri, nonché di tutte le altre circostanze generali e particolari che possono influire sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e sulla esecuzione delle prestazioni.

I CA saranno stipulati sulla base della documentazione di gara e nel rispetto di quanto riportato nell'AQ di riferimento.

Nel caso di discordanza tra AQ e CA, vale la soluzione più aderente alle finalità cui è riferita la prestazione in base a disposizioni normative tecnico-prescrittive.

Qualora nel corso della prestazione le parti dovessero constatare che nei documenti contrattuali e relativi allegati non siano stati specificati alcuni dettagli nelle prestazioni e/o elementi e/o caratteristiche tecnologiche e/o materiali, necessari per un più efficace risultato della prestazione nel rispetto delle Leggi, Norme e Regolamenti vigenti, l'OE è tenuto a seguire gli ordini che in proposito impartirà il RUP/DEC/SA. L'OE è sempre tenuto a segnalare eventuali carenze che dovesse riscontrare.

Le disposizioni e prescrizioni dovranno essere eseguite dall'OE con la massima cura e prontezza.

Le attività oggetto del presente CSA devono essere svolte a regola d'arte e finalizzate al raggiungimento del massimo beneficio per la SA.

Spetta all'OE la Direzione Tecnica tramite il RT e l'organizzazione gestionale dei servizi oggetto di AQ e CA, che dovranno essere eseguiti, per l'intero periodo di durata, in modo da non dare adito ad alcuna rimostranza o segnalazione di inadempienza da parte del Committente.

L'OE, nell'esercizio della propria attività, non dovrà arrecare alcun pregiudizio alle opere ed ai diritti della SA.

Con l'AQ, la SA intende avvalersi non solo dei singoli servizi ma anche della capacità organizzativa e gestionale dell'OE, lasciando alla sua esperienza e professionalità il compito di utilizzare la tecnica più idonea per garantire l'esecuzione dei servizi richiesti con la massima efficacia ed efficienza e nel rispetto delle leggi e norme.

L'OE assume anche l'impegno di assistere attivamente la SA per consentire di raggiungere l'obiettivo dell'ottimale gestione dei servizi oggetto dell'AQ, mettendo a disposizione la propria professionalità ed operando in modo da assicurare il crescente miglioramento dell'organizzazione e dell'erogazione dei servizi, privilegiando la gestione dei servizi secondo gli aspetti documentali e di legge prescritti.

La conclusione dell'AQ non comporta alcun impegno di affidamento al medesimo OE dei servizi relativi alle fasi successive a quelle previste dal singolo CA.

ARTICOLO 6. INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO D'ONERI

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali la prestazione è stata richiesta e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva delle attività.

In caso di norme del Capitolato d'Oneri tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato d'Oneri, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione degli obiettivi dell'incarico; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Ovunque nel presente Capitolato d'Oneri si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, la relativa disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in aggregazioni tra imprese aderenti ad un contratto di rete, nei limiti della compatibilità con tale forma organizzativa.

Qualunque disposizione omessa o comunque non correttamente riportata nel presente Capitolato d'Oneri, contenuta però nelle normative che regolano l'appalto e l'esecuzione dei servizi, si intende comunque da rispettare secondo quanto indicato nel suo testo originale.

ARTICOLO 7. DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Sono parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:

- a) il Capitolato Generale d'Appalto negli articoli ancora in vigore, per quanto non in contrasto con il presente Capitolato d'Oneri o non previsto da quest'ultimo;
- b) il presente Capitolato d'Oneri;
- c) l'offerta tecnica ed economica presentata in sede di gara;
- d) le polizze di garanzia verranno accese sui singoli contratti attuativi al momento del loro affidamento;

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:

- e) D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- f) d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», per gli articoli ancora in vigore;
- g) Decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla legge 19 luglio 2021, n. 108 (c.d. "PNRR 1");
- h) Legge 29 giugno 2022, n. 79 pubblicata in G.U. n. 150 del 29 giugno 2022 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 (c.d. "PNRR 2");

- i) Decreto-legge 24 febbraio 2023 n. 13 recante Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC) nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune;
- j) Decreto Ministeriale 7 marzo 2018, n. 49, recante "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione".
- k) Decreto Ministeriale n. 145/2000, per gli articoli ancora in vigore;
- l) Decreto Legislativo n. 159 del 6 settembre 2011, aggiornato alla legge 7 Ottobre 2017 n. 61;
- m) Legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia";
- n) Codice civile e altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni quivi richiamate;
- o) Norme in materia di contabilità generale dello Stato;
- p) Disposizioni normative applicabili concernenti i servizi e i lavori in oggetto, per quanto non regolato dalle clausole e dalle disposizioni sopra richiamate;
- q) Legge n. 190 del 6 novembre 2012, cd. "Legge anticorruzione";
- r) Legge 20 febbraio 2006, n. 77 "Misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella 'lista del patrimonio mondiale', posti sotto la tutela dell'UNESCO";
- s) Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Codice dell'ambiente.
- t) Codice dei beni culturali (Vedi tabella)

Fanno altresì parte del contratto, in quanto parte integrante e sostanziale della documentazione progettuale di cui al comma 1, le relazioni e gli elaborati presentati dall'Appaltatore in sede di Offerta.

ARTICOLO 8. LIQUIDAZIONE DELL'APPALTATORE E ALTRE VICENDE SOGGETTIVE DELL'APPALTATORE

In caso di liquidazione giudiziale dell'Appaltatore ovvero in caso di liquidazione coatta e concordato preventivo dell'Appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del Codice dei Contratti ovvero di recesso dal contratto ai sensi del Codice antimafia, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, la Stazione Appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'articolo 110 del Codice dei Contratti.

Se l'Appaltatore è un raggruppamento temporaneo, in caso di liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria, concordato preventivo o di liquidazione dell'impresa mandataria o di una impresa mandante ovvero, qualora si tratti di professionista singolo, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o liquidazione giudiziale del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, trovano applicazione rispettivamente i commi 17, 18 e 19, 19-bis e 19-ter dell'articolo 48 del Codice dei Contratti.

ARTICOLO 9. RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E DOMICILIO

In sede di stipulazione dell'AQ, l'Appaltatore/gli Appaltatori dovrà/dovranno eleggere domicilio legale indicando una PEC alla quale si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

L'Appaltatore/gli Appaltatori deve/devono altresì comunicare in sede di stipulazione dell'AQ, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o saldo, anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dalla SA.

L'esecuzione, con professionalità adeguata ai servizi oggetto d'appalto, è in capo al Responsabile dell'Appaltatore. Ove l'Appaltatore non stabilisca diversamente, è costituito Responsabile dell'Appaltatore il Responsabile dell'integrazione delle prestazioni specialistiche.

Tale persona, in possesso di requisiti di provata capacità tecnica e morale per tutta la durata dell'appalto, deve:

- sostituire l'Appaltatore medesimo nella condotta dei servizi, ivi compresi quelli subappaltati;
- ricevere e fare eseguire gli ordini verbali e/o scritti dal DEC o dal RUP, in questo caso sotto firmandoli, ove il medesimo Rappresentante ritenga che le disposizioni ricevute rientrino tra quelle da impartirsi per iscritto, sarà suo obbligo farne immediata richiesta scritta. Altrimenti l'Appaltatore non potrà, in alcuna evenienza, invocare a propria discolta o ragione la carenza di disposizioni da parte della Stazione Appaltante per il fatto che esse non siano state impartite per iscritto;
- firmare tutti i documenti contabili, con il diritto di formulare le proprie osservazioni o riserve, considerandosi - sia per la liquidazione, sia per ogni altro effetto di legge - valida la sua firma tanto quanto quella dell'Appaltatore;
- intervenire e prestarsi alle verifiche, tutte le volte che verrà richiesto dal DEC o dal RUP.

Gli Appaltatori sono tenuti a comunicare alla Stazione Appaltante anche il nominativo di chi, in caso di temporanea assenza, sostituisca il suo Rappresentante e comunicare inoltre tempestivamente, in caso di cessazione o riserva del mandato, il nome del nuovo Rappresentante.

Per ciascuno dei rappresentanti che verranno designati, devono essere comunicati alla SA e al DEC i seguenti dati: nominativo, residenza, numeri telefonici fissi e di fax, numeri telefonici degli apparecchi mobili di cui ognuno dovrà essere dotato.

La SA si riserva il diritto di giudicare, in maniera inappellabile, sulla regolarità dei documenti prodotti e sulla conseguente accettabilità dei Rappresentanti che verranno designati. Resta inteso che l'Appaltatore rimane tuttavia responsabile dell'operato del Rappresentante da lui delegato.

La SA sarà rappresentata nei confronti dell'Appaltatore dal RUP o dal DEC che verrà designato dalla SA medesima.

ARTICOLO 10. CONVENZIONI IN MATERIA DI VALUTA

In tutti gli atti predisposti dalla Centrale di Committenza o dalla Stazione Appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in Euro.

In tutti gli atti predisposti dalla Centrale di Committenza o dalla Stazione Appaltante i valori in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, si intendono I.V.A. esclusa e al netto degli oneri previdenziali.

Tutti i termini di cui al presente Capitolato d'Oneri, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.

ARTICOLO 11. ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore dovrà garantire l'esecuzione delle attività "a regola d'arte", verificare la qualità dei dati prodotti e garantire inoltre la loro affidabilità in relazione ai fini preposti.

Nell'espletamento dell'incarico l'Appaltatore dovrà:

- utilizzare software regolarmente licenziati esibendo a richiesta del personale della stazione appaltante copia delle rispettive certificazioni;
- ove occorra, garantire (a proprie spese) l'esecuzione di tutte le misure previste dal Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

L'Appaltatore si obbliga a manlevare la Stazione Appaltante da tutti i danni diretti e indiretti che possano derivare dallo svolgimento delle attività.

L'Appaltatore si obbliga altresì a rispondere e a manlevare la Stazione Appaltante da ogni pretesa di risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti dell'Appaltatore e/o subfornitore ovvero della Stazione Appaltante medesima, a mezzo di domanda giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque connesso con l'esecuzione del presente Contratto, salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni e/o omissioni causate direttamente dalla Stazione Appaltante.

L'Appaltatore risponderà direttamente e manleverà la Stazione Appaltante da ogni responsabilità od onere di qualsiasi natura derivanti da violazione da parte dell'Appaltatore, e/o subfornitori di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorità o enti locali, connessi ed in ogni caso derivanti dall'esecuzione del presente Contratto.

L'accertamento della corrispondenza del servizio eseguito rispetto a quanto richiesto sarà effettuato dal R.U.P. o dal DEC, se nominato, con il rilascio del certificato di verifica di conformità di cui all'articolo 102 del Codice dei Contratti. L'OE è obbligato all'osservanza delle norme di cui agli articoli 2229 e seguenti del Codice civile e di ogni altra normativa vigente nella materia correlata all'oggetto dell'incarico.

L'OE è altresì obbligato, per quanto non diversamente stabilito dal CSA e dagli atti dallo stesso richiamati, all'osservanza delle obbligazioni imposte dalle norme di deontologia professionale del proprio Ordine di appartenenza. Il Committente non è invece in alcun modo vincolato alla predetta disciplina.

Nell'adempimento dell'obbligazione di erogazione del servizio, l'OE dovrà prestare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al CA ed al CSA.

La stipulazione del CA da parte dell'OE equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti, delle norme che regolano l'Appalto nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione dell'AQ.

La stipulazione del CA da parte dell'OE equivale, altresì, a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei servizi. Resta a carico dell'OE ogni onere strumentale ed organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo l'OE stesso organicamente esterno e indipendente dagli uffici e servizi del Committente.

L'OE è obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dal Committente, anche in ottemperanza ai principi di «best practice», con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi, rispettando i principi di piena e leale collaborazione.

L'OE è tenuto alla riservatezza ed al segreto d'ufficio, sia in applicazione dei principi generali, sia, in particolare, per quanto attiene le notizie che possono influire sull'andamento delle procedure, anche ma non solo, ai sensi dell'articolo 53 del D.lgs. 50/2016.

L'OE è personalmente responsabile degli atti a lui affidati per l'espletamento delle prestazioni, nonché della loro riservatezza ed è obbligato alla loro conservazione e salvaguardia.

È preclusa all'OE ogni possibilità di rendere noti a chiunque, in tutto o in parte, la documentazione o gli elaborati in corso di redazione o redatti, prima che questi siano formalmente adottati o approvati dal Committente.

Le prestazioni devono essere svolte in modo da non ostacolare o intralciare la conduzione e l'andamento degli uffici e degli organi del Committente; l'OE deve coordinarsi, accordarsi preventivamente e collaborare con tutti i soggetti a qualunque titolo coinvolti all'espletamento delle prestazioni, segnalando tempestivamente per iscritto al Committente qualunque inconveniente o impedimento, anche solo potenziale, che dovesse sorgere nell'esecuzione del CA.

L'OE dichiara che alla data di stipula del CA non sussistono impedimenti alla sua sottoscrizione e che, in particolare, rispetto a quanto dichiarato in sede di procedura di affidamento:

- non ricorre alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del D.lgs. 50/2016;
- non sono intervenute sospensioni, revoche o inibizioni relative all'iscrizione all'ordine professionale dei tecnici titolari di funzioni infungibili come definite in sede di procedura di affidamento;
- non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale e che non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di una delle cause ostative di cui rispettivamente all'articolo 6 e all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. A tale scopo sarà acquisita l'autocertificazione di cui al D.P.R. n. 445 del 2000, dell'OE, che ne assume ogni responsabilità, sostitutiva della documentazione antimafia, ai sensi dell'art. 89 del citato decreto legislativo.

Fermo restando quanto sopra, in ogni caso, il Committente rimane completamente sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità civile per danni, diretti o verso terzi, che si dovessero verificare durante l'esecuzione delle prestazioni previste nei singoli Contratti Attuativi stipulati a valere sull'AQ.

11.1 Oneri e obblighi specifici a carico dell'OE

Oneri e obblighi normativi

Sono da considerarsi a cura e spese dell'Appaltatore tutti gli adempimenti, le attività, gli oneri e gli obblighi di seguito elencati:

- gli oneri o obblighi derivanti dal rispetto delle norme di legge nazionali e non vigenti alla sottoscrizione dell'AQ e delle disposizioni contenute in quest'ultimo e nel CSA;
- le tasse, gli oneri finanziari, le cauzioni e gli oneri fideiussori, gli oneri assicurativi necessari e previsti per legge e nell'AQ per eseguire le prestazioni, le spese di registrazione dell'AQ, e tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del servizio

Obblighi specifici PNRR

- 🚩 Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto del principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH)

L'Appaltatore, nello svolgimento delle prestazioni e delle attività oggetto del presente Contratto, è tenuto al rispetto e all'attuazione dei principi e degli obblighi specifici del PNRR relativi al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, nonché del principio del contributo all'obiettivo climatico. L'Appaltatore dovrà inoltre fare riferimento alla Circolare n. 33 del 13 ottobre 2022 del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato, recante "Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)", e alle checklist in essa contenute (Scheda 19 – Imboschimento).

- 🚩 Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto dei principi sulle pari opportunità

Nel caso in cui l'Appaltatore occupi, all'atto della stipula del Contratto, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15) e non superiore a cinquanta (50), l'Appaltatore stesso è obbligato a consegnare alla Stazione Appaltante, entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto, la relazione di cui all'articolo 47, comma 3, del D.L. 77/2021, (i.e. la "relazione di genere" sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta).

La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, in analogia a quanto previsto per la "relazione di genere" di cui all'articolo 47, comma 2, del citato D.L. n. 77/2021.

La violazione del predetto obbligo determina, altresì, l'impossibilità per l'Appaltatore stesso di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal Piano Nazionale Complementare (PNC).

Nel caso in cui l'Appaltatore occupi, all'atto della stipula del Contratto, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15), l'Appaltatore stesso è obbligato a consegnare alla Stazione Appaltante, entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto, la documentazione di cui all'articolo 47, comma 3 bis, del D.L. n. 77/2021, i.e. (i) certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e altresì (ii) relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione dell'offerta).

La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali, in analogia a quanto previsto per la "relazione di genere" di cui all'articolo 47, comma 2, del citato D.L. n. 77/2021.

L'Appaltatore, nell'esecuzione delle prestazioni e attività oggetto del Contratto, è obbligato ad applicare i dispositivi normativi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 47, comma 4, del D.L. n. 77/2021. Segnatamente, l'Appaltatore, ai sensi del Disciplinare di gara, nel caso in cui per lo svolgimento del Contratto, ovvero per attività ad esso connesse e strumentali, sia per lui necessario procedere a nuove assunzioni, sarà obbligato ad assicurare che una quota pari almeno al 15% (quindici per cento) e al 25% (venticinque per cento) delle nuove assunzioni sia destinata rispettivamente (i) all'occupazione femminile e (ii) all'occupazione giovanile (rivolta a giovani di età inferiore a 36 anni al momento dell'assunzione).

Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto di obblighi in materia contabile

L'Appaltatore è tenuto a rispettare gli obblighi in materia contabile che possono essere adottati dalla Stazione Appaltante conformemente a quanto previsto dalla Circolare MEF-RGS n. 9 del 10 febbraio 2022, e recepiti nel presente Contratto. Trattasi dell'adozione eventuale di adeguate misure volte al rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, EURATOM) 2018/1046 e nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l'adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative agli Interventi per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR.

Obblighi specifici del PNRR relativi alla comprova del conseguimento di target e milestone

L'Appaltatore è tenuto a rispettare l'obbligo di comprovare il conseguimento dei target e delle milestone associati agli Interventi con la produzione e l'imputazione nel sistema informatico della documentazione probatoria pertinente, che può essere adottato dalla Stazione Appaltante e disciplinato e recepito nel Contratto.

È riconosciuta alla Stazione Appaltante (o eventuali Amministrazioni/Organi competenti per le attività di controllo e audit in merito alla corretta attuazione del PNRR) la facoltà di verificare la corretta applicazione di quanto sopra.

ARTICOLO 12. GRUPPO DI LAVORO MINIMO

Gli interventi oggetto del presente appalto dovranno essere eseguiti da un gruppo interdisciplinare che preveda necessariamente la presenza di almeno: un botanico, un forestale, un agronomo, un ecologo e un naturalista, oltre a professionalità ritenute utili sulla base delle caratteristiche del progetto.

A ciascun componente del gruppo di progettazione può essere attribuita una sola delle competenze richieste. Dovrà inoltre essere garantita la presenza di donne e giovani (under 35) e il coordinamento di un professionista iscritto all'albo professionale che contempra il possesso di una delle seguenti lauree magistrali di cui al DM 270/04 o di una delle lauree ad esse equiparate, con riferimento al DM 509/99 o ad Ordinamenti previgenti al DM 509/99:

- DM 270/04 – LM/69 Scienze e tecnologie agrarie;
- DM 270/04 - LM/73 Scienze e tecnologie forestali e ambientali;
- DM 509/99 77/S - Scienze e tecnologie agrarie;
- DM 509/99 74/S - Scienze e gestione delle risorse rurali e forestali;
- Ordinamento previgente al DM 509/99- Scienze agrarie;
- Ordinamento previgente al DM 509/99 - Scienze forestali;
- Ordinamento previgente al DM 509/99 - Scienze forestali e ambientali;
- Ordinamento previgente al DM 509/99 – Scienze e tecnologie agrarie;
- Ordinamento previgente al DM 509/99 – Scienze agrarie tropicali e subtropicali.

Tutte le relazioni specialistiche (es. relazione geologica, archeologica, idraulica etc.) dovranno essere sottoscritte da professionisti in possesso dei necessari requisiti tecnico-professionali, definiti dalle specifiche normative di settore.

Per la figura di coordinamento di progetto si richiedono i seguenti requisiti:

-Il coordinamento del progetto è responsabilità di un professionista iscritto all'albo professionale che contempra il possesso di una delle seguenti lauree magistrali di cui al DM 270/04 o di una delle lauree ad esse equiparate, con riferimento al DM 509/99 o ad Ordinamenti previgenti al DM 509/99:

- l'iscrizione all'Ordine Dottori Agronomi e Forestali, da almeno 3 anni;
- Esperienza 10 anni nella pianificazione e programmazione agro-forestale
- Lavori su superfici di almeno 1 ettaro (superficie minima del progetto nel nuovo Avviso per il DEGURBA 1)
- realizzazione nell'ultimo triennio di un fatturato, per un importo almeno pari ad € 50.000,00, per servizi assimilabili a quelli di cui in oggetto, da rilevare sul più alto fatturato dell'ultimo triennio (nel caso di raggruppamento temporaneo i requisiti devono essere posseduti in misura del 60% dalla capofila ed in misura minima del 20% da ciascuna delle mandanti. Tale requisito è richiesto in quanto si ritiene che tale informazione indichi adeguatamente la capacità economica dell'operatore e garantisca la regolarità dello svolgimento del servizio e la realizzazione dell'opera ai fini di una corretta gestione delle risorse pubbliche).

Gli altri componenti del Gruppo di lavoro devono, possedere i seguenti requisiti:

- **Botanico:** laurea magistrale in Scienze biologiche, Scienze Naturali o affini, con esperienza nel campionamento floristico-vegetazionale delle aree naturali, seminaturali e urbane;
- **Agronomo:** laurea magistrale, abilitato all'esercizio della professione, iscritto al relativo Albo professionale in conformità con le norme vigenti.
- **Ecologo:** laurea magistrale in Scienze biologiche, Scienze Naturali o affini, con esperienza nell'analisi degli ecosistemi terrestri in particolare nella valutazione dei servizi ecosistemici forniti dalle foreste urbane e periurbane per il miglioramento della qualità dell'aria e della regolazione del clima locale.
- **Naturalista:** laurea magistrale in scienze naturali, con esperienza specifica nell'analisi e interpretazione della vegetazione e degli ecosistemi terrestri, nella ricostruzione dei modelli dinamici delle comunità vegetali e nella lettura integrata tra fattori biotici e abiotici (clima, litologia e morfologia) per la descrizione del contesto territoriale.

Tutte le figure di Botanico, Agronomo, Ecologo e Naturalista devono avere un minimo di 3 anni consecutivi di esperienza nel campo documentata, ovvero 3 anni di iscrizione (anche non consecutivi) nel rispettivo Albo di riferimento, se previsto.

È obbligo dell'Appaltatore avere nel Gruppo di progetto una figura abilitata all'esecuzione del Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione ai sensi degli articoli 90, comma 3 e 91 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dell'articolo 39 del d.P.R. 207/2010 in possesso dell'attestazione di cui all'articolo 98 del D.Lgs. 81/08. Tale figura potrà essere ricoperta anche da una di quelle costituenti il gruppo minimo di lavoro.

Se il concorrente non dovesse prevedere eventuali figure professionali facoltative ad integrazioni del Gruppo di lavoro sarebbe previsto l'obbligo di sub-affidare le eventuali prestazioni a proprie spese.

GRUPPO DI LAVORO OBBLIGATORIO	
N°	FIGURA RICHIESTA
1	Forestale senior Coordinatore del Progetto
2	Botanico responsabile della redazione della lista delle specie autoctone arboree e arbustive per ciascuna area di intervento rispetto alle diverse tipologie di Vegetazione Naturale Potenziale
3	Agronomo responsabile del report tecnico-agronomico
4	Ecologo responsabile della valutazione dei servizi ecosistemici forniti dalle nuove foreste urbane ed extraurbane
5	Naturalista responsabile della descrizione del contesto territoriale del progetto e dell'analisi e interpretazione della vegetazione e degli ecosistemi terrestri e della ricostruzione dei modelli dinamici delle comunità vegetali.
6	Direttore dei lavori , rappresentato da una figura professionale di Forestale abilitato ed iscritto al relativo Albo sez. "A".
7	Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e esecuzione , in possesso dell'attestazione di cui all'articolo 98 del D.Lgs. 81/08.

12.1 AMPLIAMENTO DEL GRUPPO MINIMO DI LAVORO

In sede di offerta tecnica l'Operatore Economico ha la possibilità di integrare il gruppo minimo di lavoro con le seguenti figure professionali:

- **Archeologo** in possesso dei seguenti requisiti:
 - ✓ diploma di laurea o di specializzazione, ovvero dottorato di ricerca in archeologia, ovvero titolo equipollente, ancorché conseguito all'estero, ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 del DM 20 marzo 2009, n. 60;
 - ✓ iscrizione nell'Elenco degli operatori abilitati alla redazione del documento di valutazione archeologica, istituito presso il Ministero per i Beni e le Attività Culturali (MiBAC), attuale Ministero della Cultura, ai sensi dell'articolo 25, co. 2, del Codice dei Contratti.
- **Architetto**, con laurea magistrale in architettura, abilitato all'esercizio della professione, iscritto al relativo Albo professionale in conformità con le norme vigenti, con esperienza specifica nell'ambito paesaggistico/ambientale.
- **Geologo**, con laurea magistrale, abilitato all'esercizio della professione, iscritto al relativo Albo professionale in conformità con le norme vigenti, con esperienza specifica, maturata nel campo della valutazione del dissesto idrogeologico (relazione tecnica che illustri la presenza/assenza di situazioni di rischio di varia natura in relazione all'analisi dell'assetto idrogeologico del territorio (in riferimento al vigente P.A.I.).
- **Ingegnere idraulico** con laurea magistrale, abilitato all'esercizio della professione, iscritto al relativo Albo professionale in conformità con le norme vigenti, con esperienza specifica, nelle valutazioni e studi idraulici per la compatibilità degli interventi con gli obiettivi dei Piani di Assetto Idrogeologico;

FIGURE PROFESSIONALI FACOLTATIVE	
N°	FIGURA RICHIESTA
1	Archeologo responsabile della redazione del documento di valutazione archeologica preventiva
2	Architetto responsabile della redazione della domanda di autorizzazione paesaggistica
3	Geologo responsabile della relazione geologica
4	Ingegnere idraulico responsabile della valutazione della compatibilità con gli obiettivi dei Piani di Assetto Idrogeologico

Nell'offerta tecnica dovrà essere illustrato il gruppo di lavoro che realizzerà il servizio, indicando per ciascun componente la qualifica, l'esperienza pregressa e il tipo di attività che ciascuno esperto svolgerà nell'esecuzione del servizio, allegando i rispettivi curricula vitae in originale, resi in formato europeo, corredati da documento di identità, datati e firmati dal soggetto che rende la dichiarazione e contenenti l'autorizzazione al trattamento dei dati personali.

C. DISCIPLINA OPERATIVA DELL'ACCORDO QUADRO

ARTICOLO 13. VERIFICA PERIODICA DELL'AVANZAMENTO DELLA PROGETTAZIONE

La SA ha facoltà di esercitare, sia direttamente sia mediante soggetti terzi dalla medesima incaricata, ogni più ampia attività di verifica e controllo sull'operato dell'Appaltatore e/o di tutti i soggetti deputati all'espletamento delle prestazioni oggetto del contratto, senza che in conseguenza di tale circostanza l'Appaltatore possa avanzare pretese di sorta, a qualunque titolo, nei confronti della Stazione appaltante.

L'esito favorevole delle verifiche e/o dei controlli eventualmente effettuati dalla Stazione Appaltante non esonera né limita in ogni caso l'Appaltatore dai propri obblighi e dalle proprie responsabilità; pertanto, anche successivamente all'effettuazione delle verifiche stesse, qualora venga accertata la non conformità alle prescrizioni contrattuali dell'attività esercitata dall'Appaltatore, il medesimo dovrà in ogni caso provvedere a sua cura e spese al tempestivo adempimento di tutto quanto eventualmente richiesto dalla Stazione appaltante o, comunque, occorrente al fine di ricondurre l'attività alle suddette prescrizioni contrattuali.

Resta in ogni caso ferma ed impregiudicata l'integrale responsabilità dell'Appaltatore nei confronti della Stazione appaltante per il perfetto e puntuale adempimento delle prestazioni oggetto del Contratto.

La Stazione appaltante, anche durante lo sviluppo del progetto, avrà facoltà di richiedere l'approfondimento di taluni aspetti tematici, nonché la strutturazione di determinate porzioni del Progetto in modo differente da quello proposto dal Professionista, dovendo, in tal caso, quest'ultimo uniformarsi alle disposizioni impartitegli senza sollevare eccezione alcuna.

La Stazione Appaltante si riserva di effettuare tramite il Responsabile del procedimento o altra figura delegata dalla Stazione Appaltante, verifiche circa l'effettivo stato di avanzamento della progettazione, mediante convocazione di incontri, richiesta di relazione per iscritto, sopralluoghi o con altre forme ritenute idonee, di prendere visione degli elaborati sino a quel momento prodotti, che dovranno essere tempestivamente consegnati in bozza, senza che l'appaltatore né il progettista possano opporre rifiuto e eccezioni di sorta.

L'Appaltatore è tenuto a effettuare incontri, con cadenza almeno quindicinale, con il RUP al fine di:

- consentire il continuo monitoraggio dello stato di avanzamento della progettazione;

- identificare tempestivamente le possibili cause che possano influire negativamente sulla progettazione proponendo le adeguate azioni correttive;
- identificare tempestivamente la necessità di acquisire ulteriori informazioni, indicazioni tecniche e/o amministrative, pareri e quant'altro eventualmente necessario rispetto a quanto già in possesso del progettista;
- agevolare la redazione del progetto seguendone lo sviluppo "passo a passo" e fornendo un supporto continuo al RUP;

Il RUP potrà disporre una frequenza più ravvicinata degli incontri o l'esecuzione di specifici incontri al fine di far fronte a particolari problematiche progettuali, tecniche o amministrative.

L'Appaltatore è tenuto a partecipare agli incontri indetti dalla Stazione Appaltante al fine di fornire le necessarie spiegazioni in merito al progetto elaborato.

L'Appaltatore è inoltre tenuto a partecipare agli incontri indetti dalla Stazione Appaltante per l'acquisizione dei pareri da parte di tutti gli enti di controllo.

L'Appaltatore è obbligato a far presente al RUP evenienze, emergenze o condizioni che si verificano nello svolgimento delle prestazioni definite dall'incarico, che rendano necessari o anche solo opportuni interventi di adeguamento o razionalizzazione.

ARTICOLO 14. APPROVAZIONE DELLE FASI PROGETTUALI E DURATA MASSIMA DELLE STESSE

L'avvenuta approvazione di ciascun progetto sarà comunicata in forma scritta all'Appaltatore da parte del RUP ai sensi dell'articolo 2, co. 5, del D.L. n. 76/2020.

È esclusa ogni forma di approvazione tacita o implicita.

L'Appaltatore si impegna a eseguire le fasi di progettazione (definitiva e/o esecutiva) nel rispetto dei tempi come definiti dalle disposizioni del PNRR e comunque non superiori a 30 GNC per ciascun livello di progettazione richiesto.

L'approvazione non comporta accettazione e non esime l'Appaltatore dai propri obblighi e dalle proprie responsabilità.

L'Appaltatore sarà tenuto a modificare e/o integrare gli elaborati prodotti sulla base delle richieste avanzate dalla SA, con particolare riferimento al recepimento di tutte le prescrizioni emanate da enti, autorità di controllo e soggetti coinvolti, a vario titolo, nell'approvazione e nella realizzazione dell'intervento in oggetto: resta inteso che tali approvazioni, rappresentano le condizioni necessarie alla successiva approvazione da parte della Stazione appaltante.

Ad ogni modo la SA, per il tramite del RUP, si riserva la facoltà di avvalersi dell'articolo 147, co. 5, del Codice dei Contratti, ai sensi del quale accertata la natura e le caratteristiche del bene, ovvero il suo stato di conservazione, tali da non consentire l'esecuzione di analisi e rilievi esaustivi o comunque che presentino soluzioni determinabili solo in corso d'opera, può prevedere l'integrazione della progettazione in corso d'opera, il cui eventuale costo deve trovare corrispondente copertura nel quadro economico.

ARTICOLO 15. SOSPENSIONI ORDINATE DAL DEC

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 107, co. 1 del Codice dei Contratti, in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea la regolare esecuzione dei servizi, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il DEC/RUP può disporre la sospensione dell'esecuzione dell'AQ e/o del singolo contratto attuativo, compilando, se possibile con l'intervento dell'Appaltatore o del suo Rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei servizi, l'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, nonché dello stato di avanzamento.

Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione il RUP, ovvero ove nominato il DEC che lo comunica al RUP affinché vi provveda, dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale. Entro cinque giorni dalla disposizione di ripresa effettuata il RUP o il DEC procede alla redazione del verbale di ripresa, che deve essere sottoscritto anche dall'Appaltatore e deve riportare il nuovo termine contrattuale.

L'Appaltatore non potrà di propria iniziativa, per nessun motivo, sospendere o interrompere l'esecuzione delle attività oggetto del presente Capitolato d'Oneri. L'eventuale sospensione delle suddette attività per decisione unilaterale dell'Appaltatore costituisce grave inadempimento contrattuale e può comportare la risoluzione di diritto, per l'Appaltatore che ha commesso il fatto, dell'AQ e/o del singolo contratto attuativo ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, fermo restando che saranno a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione. La richiesta di sospensione da parte dell'Appaltatore può essere legittimamente avanzata alla SA qualora, durante l'esecuzione, sopraggiungano condizioni sfavorevoli rilevanti che oggettivamente ne impediscono la prosecuzione dell'appalto.

Ai sensi dell'articolo 107, comma 2, del Codice dei Contratti, se la sospensione, o le sospensioni se più di una, 23 durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dell'appalto, o comunque superano 180 giorni complessivamente, l'Appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto attuativo senza indennità; la Stazione Appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile. Nessun indennizzo è dovuto all'Appaltatore negli altri casi.

ARTICOLO 16. SOSPENSIONI ORDINATE DAL RUP

Ai sensi dell'articolo 107, co. 2, del Codice dei Contratti, il RUP può ordinare la sospensione dell'esecuzione per cause di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica. L'ordine è trasmesso contemporaneamente all'Appaltatore e al DEC, ove nominato, ed ha efficacia dalla data di emissione.

Lo stesso RUP determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione ed emette l'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all'Appaltatore e al DEC, se nominato.

ARTICOLO 17. PENALI

Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali definite con il singolo contratto attuativo, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari all'uno per mille (1‰) sull'importo netto contrattuale del singolo contratto attuativo.

Più specificamente, per ogni giorno di ritardo accertato dal RUP, le penali verranno applicate:

- in caso di mancata consegna dell'analisi preliminare di fattibilità entro i 10 GNC decorrenti dalla data di ricezione della relativa richiesta di attività comunicata ufficialmente dalla SA all'Appaltatore per ogni giorno di ritardo;
- Mancato rispetto dei termini specifici per l'espletamento dei servizi riportati nei CA per ogni giorno di ritardo;
- Mancato rispetto del termine concordato per la presentazione delle richieste di autorizzazione presso gli organi competenti e/o l'esecuzione di istruzioni impartite per Legge e/o dalla Pubblica Autorità, per ogni giorno di ritardo;
- In caso di assenza in cantiere da parte del Direttore dei Lavori e/o Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione per più di 5 giorni al trimestre per ogni giorno ulteriore di assenza;

- in caso di mancata consegna della progettazione definitiva entro i termini pattuiti sul contratto attuativo;
- in caso di mancata consegna della progettazione esecutiva entro i termini pattuiti sul contratto attuativo;
- in caso di ritardo nelle attività previste tra quelle riportate all'art.1.5 e 1.6.
- nel rispetto delle singole scadenze temporali intermedie di ogni attività oggetto del presente capitolato d'oneri.

È facoltà della SA applicare una penale compresa, a insindacabile giudizio della SA, tra i 100,00 e i 700,00 € per ogni non conformità rilevata rispetto alle prescrizioni e ai deliverable contenuti nel singolo contratto attuativo siglato tra le Parti.

Tenuto conto che l'OE deve garantire che le risorse utilizzate per l'esecuzione del servizio oggetto di ogni CA siano coerenti con quanto dichiarato nell'offerta tecnica presentata in fase di gara, il Committente applicherà una penale giornaliera pari all'1,0 ‰ (uno per mille) per ciascuna figura non effettivamente messa a disposizione per ogni singolo contratto attuativo.

Le penali sono applicate all'importo dei servizi ancora da eseguire e sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo e/o della non conformità.

L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi che precedono e negli altri casi previsti dal Capitolato d'Oneri non può superare il 10% dell'importo netto contrattuale; qualora i ritardi o le violazioni siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale la Stazione Appaltante avrà la facoltà di risolvere il contratto attuativo e/o l'AQ relativamente all'Appaltatore inadempiente.

Qualora il ritardo nell'adempimento determini l'applicazione di una penale di importo superiore a quello previsto dal comma precedente, il RUP promuove l'avvio delle procedure previste dall'articolo 108, comma 3, del Codice dei Contratti.

È ammessa, su motivata richiesta dell'Appaltatore, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'Appaltatore, oppure quando si riconosca che le penali sono manifestamente sproporzionate, rispetto all'interesse della Stazione Appaltante. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'Appaltatore. Sull'istanza di disapplicazione delle penali decide la Stazione Appaltante su proposta del RUP e/o del DEC.

Tutte le fattispecie di ritardo sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte del DEC immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale.

La SA potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto all'Appaltatore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti all'Appaltatore medesimo.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale, fatta salva la facoltà per la SA di risolvere il Contratto attuativo / AQ nei casi in cui questo è consentito.

L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla SA a causa di ritardi per fatto dell'Appaltatore, per mancati introiti o per qualsiasi altro titolo.

ARTICOLO 18. ANTICIPAZIONE DEL PREZZO

Ai sensi dell'articolo 35, co. 18, del Codice dei Contratti è dovuta all'Appaltatore, a titolo di anticipazione, una somma pari al 20% (venti per cento) dell'importo del singolo contratto attuativo. Detta anticipazione sarà corrisposta dopo la sottoscrizione del contratto attuativo medesimo ed entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo avvio dell'esecuzione accertato dal RUP, e a condizione che siano verificate le richieste di cui al comma 4 che segue. Nel

caso il contratto sia sottoscritto nel corso dell'ultimo trimestre dell'anno, l'anticipazione è corrisposta nel primo mese dell'anno successivo, sempre che sia stato accertato l'effettivo avvio dell'esecuzione. La ritardata corresponsione dell'anticipazione obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi a norma dell'articolo 1282 del codice civile.

L'anticipazione è compensata nel corso dell'anno contabile nel quale è stata erogata, mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento emesso nello stesso anno. L'importo della trattenuta è determinato proporzionalmente suddividendo l'importo dell'anticipazione per le mensilità intercorrenti tra l'erogazione e la conclusione del primo anno contabile o la data prevista per l'ultimazione delle prestazioni, se anteriore; in ogni caso alla conclusione del primo anno contabile o all'ultimazione delle prestazioni, se anteriore, l'importo dell'anticipazione deve essere compensato integralmente.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell'Appaltatore, di apposita garanzia fideiussoria o assicurativa, alle seguenti condizioni:

- importo garantito almeno pari all'anticipazione, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa in base al periodo previsto per la compensazione;
- l'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dell'esecuzione, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione di ogni pagamento, fino all'integrale compensazione.

La garanzia è prestata mediante presentazione di atto di cauzione o di fideiussione, o nelle forme dell'articolo 93, co. 2, del Codice dei Contratti, da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

“La garanzia dovrà essere conforme allo schema tipo di cui all'Allegato A – Sezione I- Schemi Tipo” del Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 16 settembre 2022, n. 193 recante “Regolamento contenente gli schemi tipo per le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui agli articoli 24, 35, 93, 103 e 104 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni”, assistita, in quanto parte integrante della stessa, dalla relativa scheda tecnica di cui all'Allegato B – Schede tecniche” del citato Decreto ministeriale”.

L'Appaltatore decade dall'anticipazione, con l'obbligo di restituzione, se l'esecuzione non procede secondo gli obblighi pattuiti e/o i tempi contrattuali, per ritardi a lui imputabili. In tale caso, sulle somme restituite, spettano alla Stazione Appaltante anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

La Stazione Appaltante procede all'escussione della fideiussione di cui al comma 3 in caso di insufficiente compensazione ai sensi del comma 2 o in caso di decadenza dell'anticipazione di cui al comma 4, salvo che l'Appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima della predetta escussione.

ARTICOLO 19. PAGAMENTI

Nel rispetto dell'articolo 113-bis del Codice dei Contratti, le rate di pagamento del corrispettivo di appalto avverranno, al netto dell'anticipazione di cui all'articolo ANTICIPAZIONE DEL PREZZO del presente Capitolato, con le seguenti modalità:

- il 40% del corrispettivo contrattuale ad avvenuta consegna al RUP del progetto definitivo e dell'acquisizione dei pareri;
- il 40% del corrispettivo contrattuale a seguito dell'esito positivo della verifica e della validazione da parte del RUP del progetto esecutivo;
- il 20% al rilascio del certificato di regolare esecuzione del servizio.

In caso di affidamento dei servizi ex articolo 157, co. 1, del Codice dei contratti quali Direzione Lavori, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione o di esecuzione il pagamento del corrispettivo avverrà a stati di avanzamento proporzionali a quelli liquidati all'affidatario delle opere, fermo restando che il pagamento del saldo pari al 20% dell'importo contrattuale relativo alle attività di Direzione Lavori, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione o di esecuzione avverrà a seguito dell'emissione del certificato di collaudo provvisorio delle opere.

Al fine di procedere con i pagamenti, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali è effettuata dal DEC/RUP.

Il RUP, previa verifica della regolarità contributiva dell'Appaltatore, dispone il pagamento, sul quale sono operate le ritenute per la compensazione dell'anticipazione.

La Stazione Appaltante provvede al pagamento, a favore dell'Appaltatore, entro i successivi 30 (trenta) giorni, previa presentazione di regolari fatture fiscali elettroniche.

La corresponsione degli acconti è sospesa nei seguenti casi, previo riscontro documentale degli inadempimenti rilevati e contestazione scritta degli stessi:

- ✓ per mancata attivazione della polizza professionale o RC, all'insorgenza di danni arrecati a beni mobili e immobili e/o a terzi;
- ✓ per mancato adeguamento o insufficienza delle garanzie e coperture assicurative conseguenti a variante o dalla concessione di proroghe;
- ✓ per mancata eliminazione delle conseguenze dannose o mancata esecuzione di prestazioni eventualmente disposte dal DEC.

L'Appaltatore ha facoltà di presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti.

19.1 FORMALITA' E ADEMPIMENTI AI QUALI SONO SUBORDINATI I PAGAMENTI

Ai sensi dell'articolo 1, co. 3 del D.Lgs. 5 agosto 2015 n. 127, come modificato dall'articolo 1, co. 909 della L. 27 dicembre 2017 n. 205, i pagamenti avverranno previa emissione delle fatture in formato elettronico attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) dell'Agenzia delle Entrate.

Ogni pagamento è subordinato alla presentazione alla SA della pertinente fattura fiscale in formato elettronico, contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento e relativo CIG/CUP di riferimento.

Si precisa che la Stazione Appaltante è tenuta all'applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti (cd. split payment) previsto dall'articolo 1, comma. 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Le fatture dovranno essere intestate a xxxx e, corredate dagli estremi del Contratto (numero e data), dovranno riportare, oltre alla modalità di pagamento, la seguente dicitura: "**TITOLO INTERVENTO**", CIG: xxxx – CUP: xxxx - Fonte di finanziamento: xxxx

Nella fattura l'Appaltatore, ai fini della contabilità economico patrimoniale, dovrà specificare la competenza temporale, nonché tutti gli elementi utili alla comprensione degli importi unitari e/o totali che hanno condotto all'importo fatturato.

Nel caso di raggruppamenti temporanei, la fatturazione del corrispettivo deve corrispondere alle quote risultanti dal mandato conferito o dall'atto costitutivo ovvero indicate in sede di stipulazione del contratto. La mancata

corrispondenza tra gli importi fatturati e le quote di partecipazione note alla Stazione Appaltante sospende il pagamento, senza diritto per l'Appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.

In ottemperanza alla circolare dell'Agenzia delle Entrate principio di diritto n. 17 del 17 Dicembre 2018, in caso di affidamento delle prestazioni ad una RTI, si specifica che la fatturazione da parte dei componenti del RT e i connessi pagamenti della Stazione Appaltante debbano avvenire pro quota di partecipazione e di prestazioni eseguite dal suddetto raggruppamento temporaneo, poiché ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali, ai sensi anche dell'articolo 48 co. 16 del Codice dei Contratti.

Non si potrà procedere a nessun pagamento, nemmeno parziale, sino alla ricezione della fattura elettronica secondo le specifiche di cui sopra. In caso di fattura irregolare il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione da parte della Stazione Appaltante.

Ogni pagamento è subordinato:

- ✓ alla verifica della regolarità del documento fiscale (fattura) emesso dall'Appaltatore;
- ✓ all'acquisizione del DURC dell'Appaltatore e di eventuali subappaltatori;
- ✓ agli adempimenti di cui al presente Capitolato d'Oneri in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti;
- ✓ all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
- ✓ all'accertamento, da parte della Stazione Appaltante, ai sensi dell'articolo 48-bis del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, di eventuale inadempienza all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere, con le modalità di cui al D.M. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio.

Ai sensi dell'articolo 30, co. 6 del Codice dei Contratti, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di cottimi, di cui all'articolo 105, co. 18, ultimo periodo del Codice dei Contratti, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'Appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione Appaltante provvede al pagamento, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente dell'Appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di cottimi.

19.2 RITARDI NEI PAGAMENTI

Non sono dovuti interessi per il ritardato pagamento dovuto alla mancata erogazione dei fondi da parte dell'Ente Finanziatore. In caso di disponibilità delle risorse accreditate dall'Ente finanziatore, non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e la liquidazione.

Per il calcolo degli interessi moratori si prende a riferimento il Tasso B.C.E. di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, maggiorato di 8 (otto) punti percentuali.

Il pagamento degli interessi avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione.

In nessun caso sono dovuti interessi moratori allorché il pagamento sia stato sospeso per effetto di quanto dal presente Capitolato d'Oneri.

E' facoltà dell'Appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto non liquidato raggiunga il 15% dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione Appaltante non provveda tempestivamente al

pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell'Appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione Appaltante, promuovere il giudizio per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla data della predetta costituzione in mora.

Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito per causa imputabile alla Stazione Appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.

La disciplina del presente articolo si applica ai pagamenti in acconto che a saldo.

ARTICOLO 20. TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI

Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 7, della Legge 13 agosto 2010, n. 136, l'appaltatore, nonché i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese, devono comunicare alla SA gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, alle commesse pubbliche, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., prima della stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche ad ogni successiva modificazione delle informazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione Appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi e per la richiesta di risoluzione del contratto.

Tutti i movimenti finanziari relativi all'appalto:

- a. per pagamenti a favore dell'appaltatore, o comunque di soggetti che eseguono prestazioni, forniscono beni o erogano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
- b. i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma precedente;
- c. i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori rientranti tra le spese generali devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma precedente, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva all'esecuzione dell'appalto.

Ogni pagamento effettuato con bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il CUP dell'appalto.

Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 6 della Legge 13 agosto 2010, n. 136:

- la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 3, co. 9-bis, della citata Legge 13 agosto 2010, n. 136;
- la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o al comma 3, se reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto.

I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, di cui all'articolo 3 della citata Legge 13 agosto 2010, n. 136, ne danno immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

ARTICOLO 21. REVISIONE PREZZI E ADEGUAMENTO DEL CORRISPETTIVO

Fatti salvi i casi previsti dalla legge, in considerazione della natura delle prestazioni, non è ammessa la revisione dei prezzi ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e non trova applicazione l'articolo 1664, comma 1, del Codice Civile.

ARTICOLO 22. CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

Ai sensi dell'articolo 105 del Codice dei Contratti, è vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma, ogni atto contrario è nullo di diritto. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore contraente degli obblighi di cui al presente comma, la Stazione Appaltante, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di risolvere di diritto il Contratto. Rimane salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d), del Codice dei contratti.

È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 106, co. 13, del Codice dei Contratti e della Legge 21 febbraio 1991 n. 52 a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata sia notificato alla Stazione Appaltante. La cessione è efficace e opponibile alla Stazione Appaltante qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione stessa. La Stazione Appaltante non accetta cessioni di credito per gli importi di contratto relativi a prestazioni che l'Appaltatore intende subappaltare. Il contratto di cessione, ancorché effettuato cumulativamente per più rapporti contrattuali, indica chiaramente gli estremi del contratto al quale la cessione si riferisce ed i singoli importi ceduti con riferimento ai relativi contratti e reca in ogni caso la clausola secondo cui la Stazione Appaltante ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto, pena l'automatica inopponibilità della cessione alla Stazione Appaltante.

Dall'atto di cessione dovrà desumersi l'entità del credito ceduto, il cessionario dello stesso, le modalità di pagamento ed i riferimenti bancari (codice IBAN) del cessionario medesimo. Il cessionario è tenuto a rispettare la normativa sulla tracciabilità di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136. La Stazione Appaltante potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in forza del presente contratto di appalto. In ogni caso, la cessione dei crediti dovrà avvenire secondo le modalità e le disposizioni normative suindicate.

ARTICOLO 23. GARANZIA DEFINITIVA

Ai sensi dell'articolo 103 del Codice dei Contratti, in caso di aggiudicazione dell'appalto, l'appaltatore dovrà costituire una garanzia definitiva per l'esecuzione dei contratti attuativi, pari al 10 per cento dell'importo del contratto attuativo sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, co. 2 e 3, del Codice dei Contratti, in favore della Stazione Appaltante, valida fino al certificato di regolare esecuzione.

Ai sensi dell'articolo 103, co. 1, del Codice dei Contratti, in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire sarà aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.

L'Appaltatore, pertanto, contestualmente alla sottoscrizione del contratto attuativi, dovrà produrre la garanzia definitiva.

La garanzia dovrà essere conforme allo schema tipo di cui all'"Allegato A – Schemi Tipo" del Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 16 settembre 2022, n. 193 recante "Regolamento contenente gli schemi tipo per le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui agli articoli 24, 35, 93, 103 e 104 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e

successive modificazioni", assistita, in quanto parte integrante della stessa, dalla relativa scheda tecnica di cui all'"Allegato B – Schede tecniche" del citato Decreto ministeriale.

La garanzia definitiva potrà esser utilizzata per le finalità stabilite dall'articolo 103, comma 2 del Codice dei Contratti. L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'Appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria. Costituisce inadempimento contrattuale rilevante, anche ai fini dello svincolo progressivo e sul saldo di cui al successivo comma 5, la mancanza della regolarità retributiva e contributiva dell'Appaltatore e dei suoi subappaltatori desumibili dal DURC e/o da analoghe attestazioni rilasciate dagli istituti previdenziali.

Qualora la garanzia sia prestata con fideiussione con contratto formato e sottoscritto con modalità telematica, essa è sottoscritta digitalmente sia dal fideiussore che dall'Appaltatore.

Qualora il fideiussore rilasci copia del contratto con le modalità stabilite dal comma 2-bis dell'articolo 23 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), sarà cura dell'Appaltatore fornire, via PEC, il contratto munito di entrambe le firme digitali.

Lo svincolo della fideiussione è regolato dall'articolo 103, comma 5 del Codice dei Contratti, fermo restando che lo svincolo della rata di saldo è effettuata solo dopo l'approvazione del certificato di regolare esecuzione o comunque non prima di dodici mesi dalla data di ultimazione dei servizi risultante dal relativo certificato e fermo restando, altresì, che tale termine resta sospeso in presenza di una causa impeditiva dello svincolo imputabile all'Appaltatore. Lo svincolo e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

La Stazione appaltante richiede all'Appaltatore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sugli acconti da corrispondere all'Appaltatore. In caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di diminuzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

Ai sensi dell'articolo 103 comma 10 del Codice dei Contratti in caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

ARTICOLO 24. OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL'APPALTATORE

Ai sensi dell'articolo 24, co. 4, del Codice dei Contratti, al momento della sottoscrizione dell'AQ l'Appaltatore dell'incarico dovrà produrre la polizza di responsabilità civile professionale relativa all'appalto la quale dovrà essere conforme alle condizioni contrattuali previste dallo Schema di Polizza Tipo 2.2 dell'"Allegato A-Sezione II - Schemi Tipo" del Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 16 settembre 2022, n. 193 recante "Regolamento contenente gli schemi tipo per le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui agli articoli 24, 35, 93, 103 e 104 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni", ed essere assistita, in quanto parte integrante e sostanziale della stessa, dalla relativa Scheda Tecnica 2.2 dell'"Allegato B-Schede Tecniche" del citato Decreto ministeriale.

La polizza RC, intesa quale regolare completamento delle prestazioni oggetto dell'incarico, sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio - rilasciato ai sensi dell'articolo 102 del Codice dei Contratti – deve avere un massimale pari ad Euro 1.000.000,00.

La polizza RC deve coprire i rischi di cui all'articolo 106, co. 9 e 10 del Codice dei Contratti, ovvero, i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto e delle eventuali varianti che possano determinare a carico della Stazione Appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

La polizza deve altresì coprire i danni causati da collaboratori, dipendenti, tirocinanti e consulenti a vario titolo coinvolti nelle prestazioni oggetto dell'appalto.

Qualora, per qualsiasi motivo, il certificato di collaudo provvisorio non sia emesso entro i sei o dodici mesi dalla data prevista per l'ultimazione dei lavori l'affidatario dell'incarico dovrà produrre un'appendice di polizza avente ad oggetto la proroga della polizza RC e la relativa appendice di polizza dovrà essere assistita, in quanto parte integrante della polizza medesima, dalla relativa Scheda Tecnica 2.2-bis di cui all'"Allegato B – Schede tecniche" del citato Decreto Ministeriale n. 193/2022.

È ammessa una deroga all'onere di stipula della polizza RC qualora l'affidatario dell'incarico sia già in possesso di una polizza di responsabilità civile professionale, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, lettera e), del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, a condizione che la stessa presenti le medesime caratteristiche definite nello Schema Tipo di Polizza 2.2 dell'"Allegato A-Sezione II - Schemi Tipo" del Decreto Ministeriale n. 193/2022, in termini di oggetto della copertura assicurativa e di condizioni contrattuali, e preveda un massimale specifico riservato al presente appalto.

In ogni caso, la mancata presentazione della polizza determinerà l'impossibilità di procedere alla sottoscrizione del contratto, con conseguente decadenza dall'affidamento e autorizzerà la sostituzione dell'Appaltatore.

Si precisa che, in caso di RT, il requisito relativo alla copertura assicurativa contro i rischi professionali di cui sopra deve essere soddisfatto dal raggruppamento nel complesso, secondo una delle opzioni di seguito indicate: - somma dei massimali delle polizze dei singoli operatori del raggruppamento; in ogni caso, ciascun componente il raggruppamento deve possedere un massimale in misura proporzionalmente corrispondente all'importo dei servizi che esegue; - unica polizza della mandataria per il massimale indicato, con copertura estesa a tutti gli operatori del raggruppamento.

ARTICOLO 25. SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso in conformità a quanto previsto dall'articolo 31, co. 8, secondo periodo, e dall'articolo 105 del Codice dei Contratti.

Nello specifico, ferma la responsabilità esclusiva del progettista, il subappalto è ammesso limitatamente alle attività relative a:

- ✓ rilievi, misurazioni e picchettazioni;
- ✓ predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio;
- ✓ attività di consulenza specialistica inerenti ai settori energetico, ambientale, acustico e ad altri settori non attinenti alle discipline dell'ingegneria e dell'architettura per i quali siano richieste apposite certificazioni o
- ✓ competenze.

Il subappalto è ammesso, previa autorizzazione della Stazione Appaltante, su istanza dell'Appaltatore debitamente documentata in conformità a quanto previsto nelle presenti Condizioni Generali e in ogni caso nel rispetto della normativa vigente.

L'affidamento in subappalto di attività diverse da quelle sopra indicate comporterà l'immediata risoluzione in danno del contratto d'appalto.

L'affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione Appaltante, subordinata all'acquisizione del DURC dell'Appaltatore e del DURC del subappaltatore, alle seguenti condizioni:

- ✓ che il subappaltatore sia qualificato per l'esecuzione delle prestazioni e non sussistano a suo carico i motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti;

- ✓ che l'Appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intende subappaltare; in caso di variazioni in corso di esecuzione tale indicazione deve essere fatta all'atto dell'affidamento;
- ✓ che, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, l'appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltante:
 - di copia autentica del contratto di subappalto, in originale o copia autentica; tale contratto di subappalto sarà eventualmente sottoposto a condizione risolutiva, nel caso in cui, all'atto della consegna alla Stazione appaltante, il contratto di appalto non fosse ancora stato sottoscritto; dal contratto di subappalto devono risultare, pena rigetto dell'istanza o revoca dell'autorizzazione eventualmente rilasciata:
 - l'inserimento delle clausole ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 9, della Legge 13 agosto 2010, n. 136;
 - l'individuazione delle prestazioni affidate con i relativi importi, al fine della verifica della qualificazione del subappaltatore e del rilascio del certificato di esecuzione delle prestazioni;
 - l'importo del costo della manodopera (comprensivo degli oneri previdenziali) ai sensi dell'articolo 105, co. 14, del Codice dei Contratti.
 - di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del Codice Civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev'essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società o consorzio;
- ✓ che l'Appaltatore unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante, trasmetta alla Stazione Appaltante:
 - la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all'importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;
 - una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti;
- ✓ che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 67 del Codice antimafia; a tale scopo:
 - se l'importo del subappalto è superiore ad euro 150.000, la condizione è accertata mediante acquisizione dell'informazione antimafia di cui all'articolo 91, co. 1, lettera c), del Codice predetto, acquisita con le modalità di cui al successivo articolo 67, co. 2 o co. 3;
 - il subappalto è vietato, a prescindere dall'importo delle relative attività, se per l'impresa subappaltatrice è accertata una delle situazioni indicate dagli articoli 84, co. 4, o 91, co. 7, del citato Codice.

In assenza della documentazione antimafia ed in assenza della verifica circa l'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti, il subappalto si intende concesso in pendenza di condizione risolutiva; qualora la documentazione antimafia così come i controlli a campione eseguiti risultino negativi, l'autorizzazione al subappalto si intende revocata.

Il mancato rispetto delle condizioni previste dalla normativa vigente per l'autorizzazione al subappalto e per l'esecuzione dello stesso preclude l'autorizzazione o ne comporta la revoca se è stata già emessa, e può costituire motivo di risoluzione del contratto di appalto, secondo l'apprezzamento del RUP.

25.1 RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO

L'Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. L'Appaltatore è, altresì, solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

L'Appaltatore si obbliga a risolvere tempestivamente i contratti di subappalto, qualora durante l'esecuzione degli stessi, vengano accertati da Stazione Appaltante inadempimenti delle imprese subappaltatrici di rilevanza tale da giustificare la risoluzione, avuto riguardo all'interesse di Stazione Appaltante; in tal caso l'Appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte di Stazione Appaltante né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.

L'Appaltatore in ogni caso solleva la SA da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di servizi subappaltati. L'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore.

Il DEC e il RUP provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto.

Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione Appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.

L'appaltatore dovrà provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti.

L'Appaltatore dovrà curare e garantire il coordinamento di tutti i subappaltatori, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario.

25.2 PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI

Ad eccezione dei casi di cui all'articolo 105, commi 10 e 13 del Codice dei Contratti, la SA non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori, in relazione alle somme ad essi dovute per le prestazioni effettuate.

In ogni caso, l'Appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione Appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori, con l'indicazione della parte dei servizi effettivamente eseguiti dai subappaltatori e i relativi importi, pena la sospensione dei successivi pagamenti.

La stessa disciplina si applica in relazione alle somme dovute agli esecutori in subcontratto le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento dell'esecuzione.

Gli eventuali pagamenti effettuati direttamente dalla Stazione Appaltante al subappaltatore sono subordinati all'acquisizione del DURC dell'appaltatore e del subappaltatore e all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti stabiliti dal presente Capitolato d'Oneri.

Se l'appaltatore non provvede agli adempimenti di cui al comma 2, la Stazione Appaltante sospende l'erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che perdura l'inadempimento.

L'appaltatore sarà responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi dovuti al personale dipendente del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti. Il pagamento diretto dei subappaltatori effettuato da parte della Stazione Appaltante nei casi di cui all'articolo 105, co. 8, del Codice dei Contratti esonera l'appaltatore dalla predetta responsabilità solidale.

L'appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E', altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

L'appaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla Stazione Appaltante prima dell'inizio dell'esecuzione la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC, si applicheranno le disposizioni di cui all'articolo 30, commi 5 e 6 del Codice dei contratti.

Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma precedente, il RUP inoltrerà le richieste e delle contestazioni alla Direzione Provinciale del Lavoro per i necessari accertamenti.

La SA può opporre al subappaltatore le eccezioni al pagamento costituite dall'assenza di una o più d'una delle condizioni di cui al comma 3, nonché l'esistenza di contenzioso formale dal quale risulti che il credito del subappaltatore non è assistito da certezza ed esigibilità, anche con riferimento all'articolo 1262, primo comma, del Codice civile.

ARTICOLO 26. ACCORDO BONARIO

Si può ricorrere all'accordo bonario ai sensi dell'articolo 206 del Codice dei Contratti quando insorgano controversie in fase esecutiva circa l'esatta esecuzione delle prestazioni dovute. Si applica per quanto compatibile la disciplina dell'articolo 205 del Codice dei Contratti.

Ai sensi dell'articolo 208 del Codice dei Contratti, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all'accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta a pena di nullità, nel rispetto del Codice Civile, solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi.

ARTICOLO 27. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Ove non si proceda all'accordo bonario e l'Appaltatore confermi le riserve, la relativa controversia sarà decisa dal foro territorialmente competente. È esclusa la competenza arbitrale.

La decisione dell'Autorità giudiziaria sulla controversia dispone anche in ordine all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.

ARTICOLO 28. DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA' CONTRIBUTIVA

La stipula del contratto, l'erogazione di qualunque pagamento, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, il rilascio delle autorizzazioni al subappalto, il certificato di verifica di conformità o di regolare esecuzione, sono subordinati all'acquisizione del DURC dell'appaltatore.

Il DURC è acquisito d'ufficio dalla Stazione Appaltante. Qualora la Stazione Appaltante per qualunque ragione non sia abilitata all'accertamento d'ufficio della regolarità del DURC oppure il servizio per qualunque motivo inaccessibile per via telematica, il DURC è richiesto e presentato alla Stazione Appaltante dall'appaltatore e, tramite esso, dai subappaltatori, tempestivamente e con data non anteriore a 120 (centoventi) giorni dall'adempimento di cui al comma 1.

Ai sensi dell'articolo 31, commi 4 e 5, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo la stipula del contratto il DURC è acquisito ogni 120 (centoventi) giorni, oppure in occasione del primo pagamento se anteriore a tale termine; il DURC ha validità di 120 (centoventi) giorni e nel periodo di validità può essere utilizzato esclusivamente per il pagamento dell'anticipazione, delle rate di acconto e per il certificato di verifica di conformità o di regolare esecuzione. Per il pagamento del saldo finale è in ogni caso necessaria l'acquisizione di un nuovo DURC.

Ai sensi dell'articolo 30, co. 5 del Codice dei Contratti e dell'articolo 31, co. 3, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, in caso di ottenimento del DURC che segnali un inadempimento contributivo relativo a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, in assenza di regolarizzazione tempestiva, la Stazione Appaltante:

- chiede tempestivamente ai competenti enti previdenziali e assicurativi la quantificazione dell'ammontare delle somme che hanno determinato l'irregolarità, se tale ammontare non risulti già dal DURC;
- trattiene un importo corrispondente all'inadempimento, sulle rate di acconto e sulla rata di saldo;
- corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, quanto dovuto per gli inadempimenti accertati mediante il DURC, in luogo dell'appaltatore e dei subappaltatori;
- provvede alla liquidazione delle rate di acconto e della rata di saldo, limitatamente alla eventuale disponibilità residua.

Nel caso il DURC relativo al subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, la SA contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste la Stazione Appaltante pronuncia la decadenza dell'autorizzazione al subappalto.

ARTICOLO 29. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – ESECUZIONE D'UFFICIO

Ai sensi dell'articolo 108, co. 1, del Codice dei Contratti, la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere l'AQ (al singolo Appaltatore e/o per intero) e/o il singolo contratto attuativo, durante il periodo di efficacia dello stesso, senza ulteriori adempimenti nei seguenti casi:

- al verificarsi della necessità di modifiche o varianti qualificate come sostanziali dall'articolo 106, co. 4, del Codice dei Contratti, che avrebbero richiesto una nuova procedura di appalto o eccedenti i limiti o in violazione delle condizioni stabilite dal presente Capitolato d'Oneri;
- con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, co. 1, lettera e) del Codice dei contratti, al superamento delle eventuali soglie stabilite dalla Stazione Appaltante;
- all'accertamento della circostanza secondo la quale l'Appaltatore, al momento dell'aggiudicazione, ricadeva in una delle condizioni ostative all'aggiudicazione previste dall'articolo 80, co. 1, del Codice dei Contratti, per la presenza di una misura penale definitiva di cui alla predetta norma;
- all'accertamento della circostanza secondo la quale l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione delle norme contenute nel Codice dei Contratti.

Ai sensi dell'articolo 108, co. 2, del Codice dei Contratti costituiscono sempre e in ogni caso causa di risoluzione del contratto:

- la perdita dei requisiti di qualificazione dell'appaltatore per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

- il sopravvenire nei confronti dell'appaltatore di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice antimafia e delle relative misure di prevenzione, oppure sia intervenuta una sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti;
- inadempimento alle disposizioni contrattuali o DEC riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione delle prestazioni;
- quando l'Appaltatore si rendesse colpevole di grave errore professionale o quando interrompesse l'esecuzione del contratto, anche se in presenza di contestazioni;
- quando l'Appaltatore modificasse la composizione del gruppo di lavoro (minimo e/o aggiuntivo) indicato in offerta, salvo nei casi dovuti ad impedimenti non riconducibili a colpa dell'Appaltatore stesso o da questi non prevedibili;
- quando l'Appaltatore non sostituisse i componenti del gruppo di Progettazione qualora ciò sia richiesto dalla Stazione appaltante;
- inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- sospensione delle prestazioni o mancata ripresa delle stesse da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo in misura tale da pregiudicare la realizzazione delle prestazioni nei termini previsti dal contratto;
- rallentamento delle prestazioni, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione delle prestazioni nei termini previsti dal contratto;
- associazione in partecipazione, cessione anche parziale del Contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto, subappalto abusivo fatta salva, in quest'ultimo caso l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 2 quinquies della L. n. 726/1982;
- la scarsa diligenza nell'ottemperamento alle prescrizioni del R.U.P. e/o degli organi competenti al rilascio delle dovute necessarie autorizzazioni;
- non rispondenza dei Servizi alle specifiche di contratto e allo scopo dello stesso;
- errori materiali nella progettazione e/o mancato rispetto della normativa applicabile;
- mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro o ai piani di sicurezza di cui al presente Capitolato d'Oneri, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal Direttore dei Lavori, dal RUP o dal coordinatore per la sicurezza;
- azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'articolo 51 del Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti, in applicazione delle disposizioni di cui al presente Capitolato d'Oneri;
- applicazione di una delle misure di sospensione dell'attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, co. 1, del Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ovvero l'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, co. 1-bis, del citato Testo Unico;
- azioni o omissioni finalizzate ad impedire il controllo al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'A.S.L. competente, oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici di cui all'articolo 51 del Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro.

Quando il DEC, se nominato, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al RUP una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando lo stato di esecuzione, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore.

Lo stesso DEC formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al RUP. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la Stazione Appaltante su proposta del RUP dichiara risolto il contratto.

Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma precedente, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il DEC, se nominato, gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la Stazione Appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Nel caso di risoluzione del contratto per liquidazione giudiziale dell'appaltatore, i rapporti economici con quest'ultimo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione Appaltante, nel seguente modo:

- a. affidando ad altra impresa, ai sensi dell'articolo 110 del Codice dei contratti o, in caso di indisponibilità di altra impresa, ponendo a base d'asta del nuovo affidamento ai sensi dell'ordinamento vigente l'importo lordo per il completamento dei servizi e di quelli da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei servizi posti a base d'asta dell'appalto originario, eventualmente incrementato in corso d'opera per effetto di eventuali atti di sottomissione, e l'ammontare lordo dei servizi eseguiti dall'Appaltatore inadempiente medesimo;
- b. ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:
 1. l'eventuale maggiore costo come sopra calcolato;
 2. l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;
 3. l'eventuale maggiore onere per la Stazione Appaltante per effetto della tardata ultimazione dei servizi, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche, assistenza, contabilità e verifica di conformità, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva esecuzione del servizio alla data prevista dal contratto originario.

Il contratto è risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., per l'inosservanza degli impegni assunti con la sottoscrizione, in sede di gara, del Protocollo di Legalità finalizzato alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni mafiose nell'ambito degli interventi previsti dalla SA.

ARTICOLO 30. ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI

A fronte della comunicazione scritta dell'appaltatore di intervenuta ultimazione delle prestazioni, il DEC effettuati i necessari accertamenti in contraddittorio, elabora tempestivamente il certificato di ultimazione delle prestazioni e lo invia al RUP, che ne rilascia copia conforme all'Appaltatore.

Per il periodo intercorrente tra l'ultimazione dei servizi e l'approvazione del certificato di verifica di conformità e salve le maggiori responsabilità sancite all'articolo 1669 del Codice Civile, l'Appaltatore è garante delle prestazioni eseguite.

ARTICOLO 31. ATTIVITÀ DI VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE

La documentazione progettuale verrà sottoposta all'attività di verifica ai sensi dell'articolo 26 del Codice dei Contratti. Restano a carico dell'Appaltatore, senza nessun onere per l'amministrazione, tutte le modifiche che si renderanno necessarie per la conclusione positiva di tale verifica.

Le attività di verifica avranno luogo prima dell'inizio delle procedure di affidamento dei lavori a cura del RUP, ai sensi dell'articolo 26 co. 6 lettera d) del Codice dei Contratti, in contraddittorio con il progettista e saranno finalizzate all'accertamento:

- della completezza della progettazione;
- della coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti;
- dell'appaltabilità della soluzione progettuale prescelta;
- dei presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo;
- della minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso;
- della possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti;
- della sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori;
- dell'adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;
- della manutenibilità delle opere, ove richiesta.

ARTICOLO 32. DISCIPLINA ANTIMAFIA

Ai sensi del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, per l'Appaltatore non devono sussistere gli impedimenti all'assunzione del rapporto contrattuale previsti dagli articoli 6 e 67 del citato decreto legislativo, in materia antimafia; a tale fine devono essere assolti gli adempimenti di cui al comma 2. In caso di raggruppamento temporaneo tali adempimenti devono essere assolti da tutti gli operatori economici raggruppati e consorziati; in caso di consorzio stabile devono essere assolti dal consorzio e dai consorziati indicati per l'esecuzione.

La stipula del contratto è subordinata al rilascio della informativa liberatoria provvisoria ai sensi dell'articolo 3, co. 2 del decreto-legge 16 luglio 2010, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, come modificato dall'art. 51, comma 1, lettera c), sub. 2), della legge 29 luglio 2021 n. 108, a condizione che non emergano nei confronti dei soggetti sottoposti alle verifiche antimafia le situazioni di cui agli articoli 67 e 84, co. 4, lett. a), b) e c), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. La stipulazione avviene sotto condizione risolutiva, ferme restando le ulteriori verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia da completarsi entro sessanta giorni.

ARTICOLO 33. PROPRIETÀ DEL PROGETTO

I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico del progetto rimarranno di titolarità esclusiva della stazione Appaltante che potrà, quindi, disporre, senza alcuna restrizione, la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale.

La Stazione appaltante potrà liberamente disporre degli elaborati di progetto anche modificandoli e/o facendoli eseguire a altro operatore economico, senza che il professionista appaltatore possa sollevare obiezioni, eccezioni o rivendicazioni di sorta.

ARTICOLO 34. OBBLIGO DI RISERVATEZZA E TUTELA DEI DATI

Tutta la documentazione relativa o connessa a ciascun Progetto e tutte le informazioni inerenti, sono da considerarsi strettamente riservate e l'Appaltatore, incaricato della progettazione, non potrà darne comunicazione a terzi, per nessuna ragione, senza l'autorizzazione della Stazione appaltante o farne alcun uso proprio, a esclusione di quanto relativo all'esecuzione delle attività previste dal contratto, né in fase di contratto, né successivamente alla conclusione delle obbligazioni contrattuali.

L'Appaltatore è tenuto ad adottare tutti i provvedimenti per garantire che tale riservatezza sia rispettata da tutti i propri responsabili, preposti, dipendenti, collaboratori e consulenti di qualsiasi tipo.

ARTICOLO 35. PROCOTOLLO DI LEGALITA'

L'appaltatore, ai sensi dell'articolo 1, comma 17, della legge n. 190 del 2012, con la partecipazione alla gara, si è impegnato ad accettare e a rispettare i seguenti accordi multilaterali ai quali la Stazione appaltante ha formulato la propria adesione e che l'appaltatore medesimo ha dichiarato di conoscere: Protocollo di Legalità finalizzato alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni mafiose nell'ambito degli interventi previsti dalla SA (di seguito, "Protocollo di Legalità").

La documentazione di cui al comma precedente costituisce parte integrante dell'AQ e dei relativi singoli contratti attuativi.

L'appaltatore, con la partecipazione alla gara, si è impegnato altresì, nel caso di affidamento di incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare i divieti imposti dall'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013.

L'appaltatore, con la partecipazione alla gara, si è impegnato infine, nel caso di affidamento di incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare e a far rispettare il codice di comportamento approvato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, per quanto di propria competenza, in applicazione dell'articolo 2, comma 3 dello stesso D.P.R.

ARTICOLO 36. SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE

Sono a carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa:

- a. le spese contrattuali comprendenti, nello specifico, le imposte di registro e di bollo, le spese per diritti di segreteria e di rogito, le spese di copia conforme del contratto e dei documenti tecnici, nonché le ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie;
- b. le spese di pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ove previste, ai sensi del D.M. 2 dicembre 2016;
- c. le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione delle prestazioni;

le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla esecuzione dei servizi; Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse, le maggiori somme sono comunque a carico dell'Appaltatore.

A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui servizi e sulle forniture oggetto dell'appalto. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato d'Oneri si intendono I.V.A. esclusa.